

ROBERTO FERRARA

**LA SCUOLA PER LA CITTÀ:
IDEOLOGIE, MODELLI E PRASSI TRA GOVERNO
CONSOLARE E REGIME PODESTARILE
(BOLOGNA, SECOLI XII - XIII)**

I. Scuole e città: poco rumore sulle origini.

Felicemente compiuto alle soglie del secolo XII lo sforzo di ricomposizione e comprensione sistematica del *corpus* giustiniano, i colti che da *amatores* avevano sviluppato le loro curiosità sui testi della legge romana per allegarne l'autorità nei placiti, o nei polemici confronti tra le massime autorità, lasciarono rifluire la loro dottrina di maestri in una trama di glosse sempre più densa ed intricata ai *libri legales*; poi vennero le schematiche *summule* e le pratiche raccolte di *distinctiones*, di *dissensiones* e *questiones* che l'incessante lavoro delle generazioni si sarebbe incaricato di trasmettere all'incipiente "editoria" per la scuola. Con gli strumenti di una raffinata didattica, con lucidi formulari e trattati ad uso di causidici e notai, gli interpreti e maestri del diritto si incaricarono di preparare i loro discepoli ai compiti futuri, senza trascurare la rieducazione dei pratici, custodi agli occhi della società di irrinunciabili ritualismi giuridici ma viziati da prassi incerte ed abusive, spesso troppo disorientati o disinvolti per districarsi con coerenza tra leggi, privilegi e consuetudini¹.

A Bologna, dove si era concentrato il fervore creativo di un nucleo di qualificati giudici e causidici già impegnati ad amministrare la giustizia

¹ I rapporti tra la scienza e la pratica del diritto sono stati riesaminati in occasione di recenti convegni; tra le molte e interessanti relazioni vedi A. Padoa Schioppa, *Sur le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques* [Attes du Colloque de Montpellier, 12 - 14 dicembre 1977], Milano 1979, pp. 343-371; E. Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII - XVI* [Atti del nono Convegno internazionale di studio, Pistoia 20 - 25 settembre 1979], Pistoia 1983, pp. 195-281; Id., *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi* [Atti del Convegno tenuto a Cagliari, 18 - 21 maggio 1981], Milano 1982, pp. 93-148; H.G. Walther, *Die Anfänge des Rechtstudium und die kommunale Welt Ita-*

sulle terre del dominio canossiano, dall'alta dottrina e dalla matura esperienza dei primi maestri trassero beneficio, quasi per osmosi, i comportamenti professionali dei giuristi pratici: come per le formule notarili rivissitate da Irnerio e prontamente recepite da un solido nucleo di causidici/notai (circa 1116)², la diffusione dei modelli sviluppati nella scuola si potrebbe credere affascinata, se non pilotata, dal contatto con personalità consegnate al mito già dai contemporanei, e dai concittadini in particolare, che nei successi accademici e forensi, nella stima e nelle attenzioni di signori e sovrani, non poterono che apprezzare i segni ambi-

liens im Hochmittelalter, in Schulen und Studium im sozialen Wandel des Hoben und Späten Mittelalters, hgg. v. J. Fried, [Fortäge und Forschungen XXX, hgg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte], Sigmaringen 1986, pp. 121-162. Per una esaustiva bibliografia sullo Studio, i maestri e le loro opere, rimando alla *Bibliografia per la storia dell'Università di Bologna dalle origini al 1945, aggiornata al 1983*, a cura di G. Zanella, in «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», n.s., V (1985).

² G.B. Palmieri, *Appunti e documenti per la storia dei glossatori. I. Il "Formularium tabellionum" di Irnerio*, Bologna 1882; a cura del medesimo le edizioni del formulario nella *Bibliotheca iuridica Medii Aevii* di Augusto Gaudenzi [= BIMA], I, I ed. Bologna 1888, pp. 199-229, II ed. Bologna 1914, pp. 9-45; cfr. inoltre E. Besta, *L'opera di Irnerio (Contributo alla storia del diritto italiano)*, I [La vita, gli scritti, il metodo], II [Glosse inedite d'Irnerio al Digestum Vetus], Torino 1896 [rist. an. Bologna 1980], I, pp. 179-193, con confutazioni al Palmieri. Su Irnerio autore di un formulario - dato tradizionale, derivato da Accursio e da Odofredo - tornava con attenzione G. Cencetti, *Studium fuit Bononie. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, in «Studi Medievali», s. III, 7 (1966), pp. 781-833, per suggerire come le novità della documentazione notarile locale presupponessero una elaborazione matura dei concetti giuridici, probabilmente operata in una scuola di notariato che a Bologna, dalla seconda metà del secolo XI, aveva accompagnato, se non preceduto, l'insegnamento del diritto; su Angelo e Bonando, i causidici/notai che per primi ricorsero al formulario irneriano v. G. Orlandelli, *Ricerche sulla origine della "littera bononiensis": scritture documentarie bolognesi del sec. XII*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., II/III (1957), parte II, pp. 179-214; Id., *Rinascimento giuridico e scrittura carolina a Bologna*, Bologna 1965; sul formulario irneriano e la tradizione scolastica: Id., *Irnerio e la teorica dei quattro istrumenti*, in «Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Morali, Rendiconti», LXI (1972-73), pp. 112-124; Id., *"Petitionibus emphyteoticariis annuendo". Irnerio e l'interpretazione della legge "iubemus" (C. 1. 2. 14)*, *Ibid.*, LXXI (1982-83), pp. 51-66.

valenti ed ambigui del prestigio e del potere, dell'autorevolezza e dell'autorità.

Alle virtuose esibizioni della logica e delle tecniche di sapienti e maestri non era sensibile solo il ceto dei giudici e dei causidici, dei notai e dei tabellioni, compagine non omogenea ma resistente alle esplosive dinamiche delle "consorterie", delle "classi", dei "partiti", costantemente partecipe delle funzioni e delle aspirazioni dei ceti di governo, tradizionali ed emergenti: in un panorama di giurisdizioni incerte e contestate, mentre scismi laceranti e solenni conciliazioni ricorsivamente turbavano e ricomponavano ad ogni livello delicati equilibri e fluide aggregazioni di forze, i primi interpreti del diritto, come non furono estranei alla ordinaria amministrazione del territorio né ai coinvolgenti conflitti tra le massime autorità, così non rimasero al margine delle dinamiche in atto nella città che ospitava le loro scuole.

Potremmo supporlo, nonostante le incertezze forse insolubili delle fonti e della critica, per Pepo - Pepone - Pietro, *legis doctor, advocatus*, notaio e giudice in numerosi placiti (1072 - 1095), *magister* famoso non solo a Bologna per l'emblematica vittoria riportata ai tempi di Enrico IV in un placito regio, vescovo di parte imperiale, scismatico e scomunicato (circa 1086-96), che un libello metrico di quegli anni glorificava col sonante titolo di *clarum Bononiensium lumen*³: ed in questi, che potrebbero essere momenti non inverosimili di una carriera prestigiosa anche se compromessa, è quasi sintomatico cogliere non poche e non superficiali analogie con le vicende del mitico Irnerio, collaboratore del dominio canossiano (1113) ed apprezzato consigliere dell'imperatore Enrico V, assieme al quale venne scomunicato nel 1119 per aver-

³ Sulla discussa autorità e l'inafferrabile identità di Pepo, oltre al classico H. Kantorowicz - B. Smalley, *An English theologian's view of roman law: Pepo, Irnerius, Ralf Niger*, in « Medieval and Renaissance Studies », I (1943), pp. 237-252, v. L. Schmutge, "Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus". Eine neue Quelle zu *Magister Pepo von Bologna*, in « Ius Commune », 6 (1977), pp. 1-9; P. Fiorelli, *Clarum Bononiensium lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 413-459; C. Dolcini, *Velut aurora surgente. Pepo, il vescovo Pietro e le origini dello Studium bolognese*, Roma 1987 (Istituto Storico Italiano del Medioevo, *Studi Storici*, 180).

ne sostenuto le ragioni nell'elezione dell'antipapa Gregorio VIII (1118) ⁴.

Nella prima metà del secolo, mentre si consolidava la fama europea di Bologna depositaria dei *libri legales* e della scienza giuridica, vicende personali e pubbliche degli *antiqui magistri* erano certo note e divulgate nelle scuole e nella città, per i loro molti meriti e nonostante i non lievi incidenti di percorso, almeno sino a quando le reazioni alla concretezza dei programmi di Federico I, mentre anche nelle scuole l'antagonismo concorrenziale dei maestri si caricava di valenze politiche, mutarono alcune di quelle glorie e le loro memorie in testimonianze imbarazzanti per il comune e per lo studio, insieme cresciuti ed emancipati dalla tutela e dalle ingerenze di potenti e sovrani ⁵.

⁴ Per la biografia di Irnerio v. A. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, Firenze 1970, con edizione delle testimonianze documentarie; per un'ampia raccolta di memorie e tradizioni su Irnerio nei testi scolastici dei secoli XII - XIII, v. E. Besta, *L'opera di Irnerio* cit., I - II, *passim*.

⁵ Sullo sviluppo della città e delle scuole nel corso del conflitto tra pontefici ed imperatori, accanto ad alcuni studi di L. Simeoni [*Bologna e la politica italiana di Enrico V*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna» [= AMR], 2 (1936-37), pp. 148-166; *La lotta delle investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo studio*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, cl. Scienze morali», s. IV, 3 (1939-41), pp. 3-21], v. G. De Vergottini, *Lo studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, in «Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna», n.s., I (1956), pp. 19-95 (pp. 19-41 per la prima metà del sec. XII); per i rapporti tra i giudici matildici e l'insegnamento bolognese del diritto vedi C.G. Mor, *I giudici della contessa Matilde e la rinascita del diritto romano*, in *Studi in onore di B. Donati*, Modena 1954; Id., *Legis doctor*, in *Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963)*, I - III, a cura di G. Rossi, Milano 1968, I, pp. 193-201; G. Santini, «*Legis doctores*» e «*sapientes civitatis*» di età preirneriana. Ricerche preliminari (con speciale riferimento al territorio della Romagna nel sec. XI), in «Archivio Giuridico», CLXIX (1965), pp. 114-171; Id., *La contessa Matilde, lo "Studium" e Bologna città aperta dell'XI secolo - Ipotesi di lavoro sulle carte private bolognesi di età preirneriana e irneriana*, in *Studi Matildici*, Modena 1971, pp. 409-420; G. Fasoli, *Ancora una ipotesi sull'inizio dell'insegnamento di Pepone e di Irnerio*, in «AMR», n.s., XXI (1970), pp. 19-37; J. Fried, *Die Entstehung des Juristenstaden in XII. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln - Wien 1974. Non dimentichiamo che sulle "origini" dello Studio rimasero in circolazione, fuori di Bologna, voci di influenze canossiane sulla *renovatio* dei libri legali (Burcardo Urspergense; fine sec. XII - inizi XIII), e di

Almeno dal tempo dei successori di Irnerio era in atto, nei confronti di Pepo, un precoce ma non drastico ridimensionamento che avrebbe finito per collocarlo, con i suoi meriti e la sua autorità, al margine di quello che rappresentava un momento nodale delle più o meno inattendibili versioni bolognesi sulle "origini dello Studio": il recupero integrale dei *libri legales*. Illuminanti al proposito si rivelano le testimonianze di Radulfus Niger, studente a Parigi tra gli anni 1160-70, raccolte da fonti orali e testuali di provenienza bolognese ma rimediate in ambiente diverso e diversamente motivato nei confronti delle vicende e delle personalità coinvolte: testimonianze che se riconoscevano ad Irnerio, all'acuirsi del contrasto tra pontefici ed imperatori, meriti maggiori nella diffusione a livello europeo della scienza giuridica, a Pepo non negavano una collocazione di rilievo tra i protagonisti di quel rinascimento⁶.

Ma dal sostrato bolognese delle sue fonti Radolfo aveva recepito anche il "tema" della incompleta conoscenza del diritto romano: *Surrexit autem magister Peppo in medium, tamquam Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus, utpote Pandecte nullam habens noticiam*. Un messaggio piuttosto esplicito, se non per un intellettuale inglese di formazione parigina, certo per i sensibili accademici bolognesi, e sufficiente a comunicare la relativa estraneità di quella figura alle tradizioni di un insegnamento giuridico sviluppato dallo studio sistematico dei *libri legales*, non da interessi pratici convergenti sul diritto romano, sulle leggi del Regno e sulle raccolte canonistiche⁷.

dirette fondazioni imperiali (Bartolo, Riccobaldo da Ferrara), per iniziativa di Lotario II (1125-1138) o di Enrico V (1106-1125); cfr. G. Cencetti, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, in « Rivista storica italiana », s. VI, 5 (1940), pp. 248-258, p. 250, n. 13.

⁶ Radulfus Niger, *Moralia regum* (XIX. *De iudicium insolentia*) [ed. H. Kantorowicz - B. Smalley, *An English Theologian's* cit., pp. 250-251]: *Cum igitur a magistro Peppone velut aurora surgente iuris civilis renasceretur initium et postmodum propagante magistro Warnerio iuris disciplinam religioso [s]cemate traberetur ad curiam Romanam, et in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio, adeo ut occideretur Amon, abrogato pravo ritu iudiciorum in plerisque partibus terrarum.*

⁷ Radulfus Niger, *Moralia regum* (X. 6) [ed. Schmutge, "Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus", p. 3]. Il passo riferisce di un placito dove, presente l'imperatore in Lombardia, veniva giudicato l'omicidio di un servo da parte di un

In seguito, forse per l'attenuarsi dell'egemonia irneriana e della sua scuola, le riserve nei suoi confronti si erano in parte mitigate: la testimonianza di Azone, che rievocava con austera laconicità il vecchio *dominus*, induce a credere che alle soglie del secolo XIII il suo nome non fosse né obliato né troppo svilito; non prima almeno che Odofredo, contrario ai prudenti silenzi di Accursio, si adoperasse con le sue affabulanti narrazioni ad incrinare la credibilità di Pepo, sino ad escluderlo dalla genealogia dei *legum doctores*, alla radice dei quali veniva collocato Irnerio, solitario ed incontestato, per la solidità di un contributo che aveva emancipato la scienza dello *ius civile* dalla didattica delle arti⁸. Un

libero; mentre altri giudici di rigida formazione longobarda e feudale avevano stabilito per il colpevole solo pene pecuniarie (*pravi iudices dictaverunt sententiam in homicidam solam mulctam pecuniariam*), Pepo fece appello a ragioni umanissime (*quoniam addictio servitutis delere non poterat communionem nature humane conditionis*) per ottenere una più severa condanna: *Legibus igitur et sacris constitutionibus imperatorum firmato iudicio optinuit magister Peppo coram imperatore aliis iudicibus in confusione recedentibus*. Per gli interessi canonistici di Pepo v. A. Spagnesi, *Wernerius* cit., p. 150. Sulla importanza per l'insegnamento giuridico bolognese della *renovatio* dei testi giustiniani – dalla quale Pepo era invece escluso –, v. G. Arnaldi, *Qualche osservazione sulle origini "spontanee" dell'Università di Bologna*, in «La Cultura», 8 (1970), pp. 587-580, con aggiornamenti dell'autore, *Ibid.*, 17 (1980), p. 33, e M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979, pp. 10-17.

⁸ Azone, al passo del Digesto che ricordava la remota figura di Tiberio Coruncanio (D. 1.2.2.38: *qui primus profiteri cepit cuius tamen nullum scriptum extat, set responsa complura et memorabilia eius fuerunt*), glossava: *sic in domino Pepo*; sulla glossa, già pubblicata dal Savigny (*Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*, II ed. Heidelberg 1850, IV, p. 7, n. 8), e sul valore del giudizio di Azone, cfr. H. Kantorowicz-B. Smalley, *An English Theologian's View* cit., p. 237, e G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna. L'Impero, il Papato* cit., p. 21, n. 1. Difficilmente equivocabile invece il senso ed il fine dell'intricata trama montata da Odofredo: *Or signori, dominus Yrnerius fuit apud nos lucerna iuris [...]. Primo cepit studium esse in civitate ista in artibus, et cum studium esset destructum Rome, libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravenne et de Ravenna ad civitatem istam. De hoc studebantur in artibus libri legales, qui a civitate Ravenne fuerunt portati ad civitatem istam. Quidam dominus Pepo cepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Dominus Irnerius docebat in civitate ista in artibus, cepit per se studere in libris nostris et studendo cepit velle docere in legibus. Et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientie nostre, unde ipsum lucernam iuris nuncupamus*; Odofredo, *Lectura super Digesto veteri*, ad D. 1.1.6 (ed. critica in H. Kantorowicz-B. Smalley, *An English*

contributo straordinario – il recupero critico dei *libri legales* –, determinante al limite perché accanto a scuole non oscure del *dictamen* gemmasse un insegnamento specifico del diritto romano, ma forse anche non esclusivo quanto si lasciava credere, accreditando in opere di ampia e duratura diffusione versioni parziali, mitizzate o censorie, su episodi di problematica collocazione nella vicenda dei maestri, delle scuole e della città.

I depositari più accreditati della tradizione ufficiale e delle memorie elaborate dalle generazioni precedenti, lo scabro Accursio († 1263) ed il fecondo Odofredo († 1265), critici con libertà sulle ermetiche interpretazioni di Irnerio ed i suoi arbitrari interventi sui testi di Giustiniano, furono estremamente discreti, o reticenti, nel divulgarne la vicenda umana, della quale tacquero opportunamente i non pochi e non modesti motivi politici per privilegiare i percorsi che lo avevano condotto, giudice e *magister in artibus*, alla conoscenza critica ed alla trasmissione sicura della scienza legale: ne risultano le note ed esemplari icone di Irnerio che applicandosi all'esegesi del Codice rimedita la natura e la normativa dell'enfiteusi, ne rielabora i modelli documentari e li affida ad un formulario a lungo apprezzato.

Una versione in sostanza veritiera, confortata da riscontri documentari che datano attorno al 1116 l'adozione della formula *Petitionibus emphiteoticariis annuendo* – di sicuro conio irneriano –, e non di meno una versione censoria: non tanto nel merito della ricerca condotta dal maestro, promossa da indagini sistematiche ed approdata anche alla rivisitazione di specifiche tipologie contrattuali⁹, ma certo sugli inquieti fer-

Theologian's View cit., p. 238); sulla tendenziosità del giudizio di Odofredo cfr. C. Dolcini, *Velut aurora surgente* cit., pp. 22-29. Un'ampia raccolta di racconti fantasiosi, di riporti più o meno infedeli della secolare tradizione scolastica nell'aneddotica odofrediana sono considerati in N. Tamassia, *Odofredo*, in «AMR», s. III, 11 (1894), pp. 183-225, 12 (1894), pp. 1-83 e 330-390.

⁹ Azone, senza attribuirgli la paternità di un formulario, ricordava l'interesse di Irnerio per la materia: *Et sic videtur adiecit Guarnerius. non exceptione repellitur emphiteota, sed ipso iure denegantur ei actiones.* [*Summa Codicis, ad C. 1.2.14, circa finem*; cfr. Accursio, *Auth. "Qui res" ad C. 1.5.14, gl. "sed melius"*]; Azone [*ad loc. cit., in fine*] evidenziava anche uno schema di lettura tradizionale delle autentiche che corredevano la legge "iubemus": *In legendis authenticis super legem illam "iubemus" secundum ordinem eiusdem legis, ut primo legantur autentiche prohibentes, secundo punientes, tertio permittentes alienationem, licet hunc ordinem*

menti di quegli anni, quando sotto gli occhi attenti e lungimiranti di Irnerio maturavano eventi straordinari anche per la città. Infatti, nel vuoto di autorità determinato dalla scomparsa di Matilde di Canossa (luglio 1115), mentre si disarticolava l'ampia rete di vassalli e funzionari del suo dominio, un'azione comune di forze locali aveva abbattuto la rocca, sede e simbolo di poteri che Bologna avvertiva come estranei ed ostili. Nonostante la gravità dell'offesa, indirizzata ai poteri o alle prepotenze del conte ma lesiva anche per l'onore del sovrano, la turbolenza dei *cives* e del *populus* sarebbe stata comunque presto e generosamente perdonata, forse anche grazie ai meriti ed alle intercessioni di Irnerio, attivamente impegnato e presente al campo imperiale quando vi giunse la delegazione inviata ad impetrare il perdono del sovrano.

Eppure, per ragioni tanto cogenti da inibire per sempre sviluppi di sicura presa sull'orgoglio civico – mentre invece le circostanze avrebbero meritato un'ampia fioritura di versioni edificanti –, le memorie ufficiali dello Studio, e dopo di loro le tarde cronache cittadine, non si curarono affatto di dare rilievo alla presenza della *lucerna iuris* al fianco di Enrico V il 16 maggio del 1116, quando era stato concesso il notissimo privilegio che i *libri iurium* comunali del XIII secolo ancora proponevano come fondamentale testimonianza delle autonomie e delle libertà civiche¹⁰; e per tutelare l'immagine di Irnerio, per sfuocare gli sce-

non servaverim in hac summa considerando ordinem huius authenticae hoc ius porrectum. (ad C. 1. 2. 14), quia primo prohibet, postea permittit. Odofredo, appellandosi alla tradizione, evidenziava il carattere pionieristico di una indagine parallela sulle disposizioni del Codice e delle Novelle: *Et debetis scire vos domini, sicut nos fuimus instructi a nostris maioribus, quod dominus Yrnerius fuit primus qui fuit ausus dirigere cor suum ad legem istam (Auth. Qui res. ad C. 1. 2. 14) [Lectura super Codice, ad C. 1. 2. 14].* Inoltre, come ricordato da un insolito coro di voci – Giovanni Bassiano, Azone, Uguccone, Rofredo, Odofredo –, Irnerio era stato inizialmente contrario alla versione dell'*Authenticum* e solo in un secondo tempo aveva dato credito all'autorità della raccolta; E. Besta, *L'opera di Irnerio* cit., I, pp. 111-127.

¹⁰ Merito di Ludovico Antonio Muratori aver intuito l'identità del *W (arnerius) iudex* che aveva sottoscritto il privilegio dopo il cancelliere, come altri atti imperiali degli anni 1116-18, con il mitico maestro; A. Spagnesi, *Warnerius Bononiensis iudex* cit., p. 13; edizione del privilegio alle pp. 71-78. Sull'influenza che Irnerio avrebbe esercitato a favore della città cfr. A. Hessel, *Storia della città di Bologna (1116-1280)* [trad. a cura di G. Fasoli, con aggiornamenti bibliografici della *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin 1910 (*Historischen Studien*, 76)], Bo-

nari e gli esiti della sua versatile scienza, analoga discrezione venne mantenuta anche sulla clamorosa scomunica del 1119 e sulle sue ragioni¹¹.

I laici maestri di Bologna, per rimuoverle, preferirono tacere le memorie non gradite e le verità che altrove, a Parigi e tra i colti ecclesiastici della corte anglo-normanna, altri non avevano temuto di pronunciare: il lacerante conflitto delle massime autorità aveva stimolato lo sviluppo della scienza giuridica e la sua vocazione civilizzatrice ad orientare ideologie ed istituti; a cavallo dei secoli XII e XIII, mentre andavano sorgendo qualificati e non sempre effimeri centri di insegnamento del diritto, i dottori dello *studium* avevano invece scelto di fare leva su argomenti meno criticabili, allora, meno soggetti a condizionamenti politici, come era stato sperimentato forse ai tempi di Federico I (1152-90) e certo negli anni di Federico II (1218-50), quando i privilegi si erano alternati agli interdetti, la benevolenza all'aperta concorrenza¹².

Difficilmente conciliabili, per evidenti ragioni, appaiono così le moderne considerazioni di un maestro mobile come Piacentino († 1192) sugli antichi studi e le nuove sedi della giurisprudenza¹³, e gli ostinati

logna 1975, pp. 34-35, e L. Simeoni, *Bologna e la politica italiana di Enrico V* cit., pp. 152-153.

¹¹ Solo nel 1933 veniva segnalata, da un manoscritto di Oxford, la presenza di *Gwarnerius Bononiensis legis peritus* nel corposo elenco delle personalità scomunicate da Gelasio II al Concilio di Reims (30 ottobre 1119); W. Holtzmann, *Zur Geschichte des Investiturstreits (Englischen Analekten II)*, in «Neues Archiv des Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde», 50 (1933), pp. 246-313; cfr. G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato* cit., pp. 30-39.

¹² Oscillazioni sintomatiche e strumentali sono evidenti nel comportamento di Federico II che, con atto solenne, aveva inviato *universis sacrarum legum doctoribus et scholaribus Bononie commorantibus* le dieci costituzioni emanate il giorno della sua incoronazione (1220, novembre 22); gli atteggiamenti del sovrano mutarono dopo la fondazione dello *studium* napoletano (1224) ed al rinnovarsi della Lega Lombarda, come palesano i provvedimenti del 1226 e del 1235 che ordinavano la rimozione delle scuole nelle città ribelli e minacciavano di punire gravemente – infamia, privazione delle funzioni di avvocato, giudice e notaio – i dottori e gli scolari che avessero ancora osato insegnarvi o frequentarle; cfr. G. De Vergottini, *Lo Studio di Bologna* cit., pp. 58-74.

¹³ *In summa illud notandum est quod in his tantum duabus civitatibus* [Costantinopoli, Alessandria], *et preterea in civitate Berito, que nutrix legum merito*

arroccamenti di altri maestri, i più legati alla città, sulle remote trame che avevano elevato Bologna al rango di *civitas regia* e sede di uno *studium generale*, non per la capricciosa volontà dei sovrani “moderni”, o per i meriti di maestri zelanti e compiacenti, ma grazie al miracoloso ravvedimento di un antico imperatore romano operato da santi vescovi. Ed alla indubitabile autorità di testi agiografici largamente conosciuti preferirono così appellarsi Giovanni Bassiano († 1197), Azone († 1220-1230), Accursio († 1263) ed Odofredo († 1265): quest’ultimo, generoso ed affabulante come sempre, narra di Azone, che sollecitato dalla folla studentesca a tenere le sue lezioni in spazi più capienti, come la piazza antistante il monastero di S. Stefano, allora esterno al perimetro delle mura, aveva elegantemente declinato l’invito e, confutando le opinioni di altri maestri – nel caso specifico di Bagarotto († 1242) –, si era appellato all’autorità delle vite dei santi Ambrogio e Petronio per fare fede delle prerogative di Bologna e dell’insegnamento che vi veniva impartito¹⁴.

appellatur, iura sunt tradenda iuvenibus, nisi forte civitas aliqua simile promeruerit privilegium [...]. Verum autem cum imperium modernis temporibus scissuram senserit, iste quoque civitates due dominationem perdidierint, ceperunt quoque iura quovis loco tradi, et Bononie maxime, que legalium studiorum monarchiam tenuit, nec non Mutine, qua iuris prudentie archana reseramus; in Summa trium librorum, ad C. 11.18, in fine.

¹⁴ *Custodiatis vos hic propter unam glosam hic scriptam, et est domini Io(hannis Bassiani) et Azo(nis). Et hi glosant hic “remissionem non habent igitur doctores qui docent ultra Aposam, et non debent habere immunitatem”, de quo docebat dominus Bagarotus, unde procedebat hoc: scholares voluerunt quod dom. Azo legeret in platea S. Stephani. Dicebat ipse: Bononia est regia civitas, ut invenitur in legenda S. Ambrosii et S. Petronii, et Bononia est ab Aposa citra; si nos docemus in regia urbe debemus habere immunitatem, id est citra Aposam, si ultra non similiter; ed ancora, in una versione personalizzata ed esplicita: Leges debent doceri in regis civitatibus et soli regentes in regis civitatibus doctores vocantur [...] unde Bononie possunt legi leges quia regia civitas est, et quod ipsa civitas est civitas regia, non creadatis mihi sed scripturis authenticis. Unde quando vos itis ad S. Victorem, queratis ibi hystorias, ubi invenietis epistulas beati Petronii in quibus continetur quod imperator Theodosius iussu beati Ambrosii eam fundavit (testi citati da N. Tamassia, Odofredo cit., pp. 89-90). Per i nessi tra la ricomposizione di una vita del vescovo Petronio (circa 1180), la più tarda elaborazione del “falso teodosiano” (circa 1226-1234) e gli orientamenti protettivi sviluppati dai maestri nei confronti dello Studio e della città, v. G. Fasoli, *La composizione del falso privi-**

Dagli ultimi anni del secolo XII, mentre un crescente stuolo di giudici e notai dai nomi quasi sempre oscuri affrontava i problemi più o meno ordinari della giustizia e dell'amministrazione cittadina, non mancano indicazioni e riscontri sull'impegno temporaneo di giuristi di grido nella politica comunale, come consiglieri, ambasciatori, riformatori di statuti, in qualche caso come podestà¹⁵; sono invece piuttosto rare a Bologna, quasi fossero sopravvissute a censure non casuali ed efficaci, le testimonianze relative all'impegno dei *domini legum* delle prime generazioni e di altri qualificati tecnici del diritto al fianco dei ceti di governo, in quanto membri autorevoli della comunità, come rappresentanti o consulenti di quella, per rispondere a pressioni e concorrenze esterne, per interpretare o consigliare le regole di comportamento della società cittadina.

Al Registro Grosso in particolare, primo dei *libri iurium* conservati (1223) ed anello terminale di una tradizione oramai collaudata delle scritture di interesse comunale – a partire dal fatidico privilegio del 1116 –, possiamo chiedere assai meno di quanto vorremmo sapere sugli ordinamenti e le modalità di governo di quei primi lontani decenni, sugli stimoli trasmessi alla società bolognese dai celebrati successori di Irnerio che intanto, quantomeno dalla tribuna della scuola, andavano precisando complessi teoremi sulle leggi e l'autorità, sulla giustizia e gli strumenti di governo. Dalle sparute testimonianze selezionate per quel cartulario ufficiale non è possibile infatti risalire ai ceti consolari, ai tecnici che documentarono la loro azione e formalizzarono volontà e dinamiche talo-

legio teodosiano, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., III (1961), pp. 77-94; sulla funzione civica del culto dei santi a Bologna v. A.I. Pini, *Origine e testimonianze del sentimento civico bolognese*, in *La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento* (Convegno del Centro Studi sulla spiritualità medievale, XI, Todi 11-14 ottobre 1970), Todi 1972, pp. 137-193, e A.M. Orselli, *Spirito cittadino e temi politico-culturali nel culto di S. Petronio*, *Ibid.*, pp. 283-343.

¹⁵ Sull'impegno politico dei giuristi, dottori e pratici di fama, v. M. Sbricoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, pp. 42-81; per Bologna v. G. Fasoli, *Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina*, in *Atti del Convegno internazionale di studi Accursiani (Bologna 21-26 ottobre 1963)*, I, pp. 25-38; Id., *Il notaio nella vita cittadina bolognese*, in *Notariato medievale bolognese*, II [Atti di un convegno. Febbraio 1976], Roma 1977, pp. 123-142.

ra ai margini della legge e delle stesse consuetudini: nelle copie degli atti anteriori al 1153, in grande maggioranza accordi con le comunità del territorio circostante, per eccesso di astrazione o di prudenza non compaiono infatti i nomi dei consoli in carica o di altri magistrati cittadini, né quelli dei notai redattori¹⁶.

Anche senza conoscere l'identità di quanti si erano coalizzati per metterle a punto, possiamo ugualmente apprezzare le raffinate soluzioni adottate in occasione degli accordi con i Nonantolani (1123, dicembre); anche nell'emergenza dei problemi di natura militare, affrontati da tecnici della guerra e delle sue complesse regole, la cooperante partecipazione alla stesura degli accordi di uno o più giuristi qualificati traspare evidente nella esperta articolazione dei *sacramenta* risolutivi, nella lucida coerenza del lessico "istituzionale" che vi individuava le eterogenee forze interessate a coalizzarsi in funzione anti-modenese, da posizioni e da condizioni diverse: comunità di borghi e ville, nuclei consortili della piccola aristocrazia feudale, l'abate - signore di un territorio troppo ambito dai vicini, protagonisti con il vescovo - anche se non direttamente nominato -, i consoli ed il popolo di Bologna, del coinvolgente e solenne scambio di giuramenti che ebbe luogo all'interno della chiesa di S. Ambrogio e, anche se non specificato, nella *curia* antistante, tradizionale luogo di raccolta per l'assemblea dei cittadini¹⁷.

La sequenza "azione - documentazione" fissata nelle copie del Registro Grosso si apre con il giuramento del *populus* di Nonantola - gli abitanti del *castrum* - e di quanti altri, residenti sul territorio, erano soggetti al dominio dell'abate; essi stringevano con il *populus* di Bologna un duraturo patto che li integrava nel sistema territoriale e contributivo del comune maggiore: gli abitanti di Nonantola assimilati ai *cives*, quelli del territorio, per simmetria, ai residenti nel contado bolognese. La comunità dei Nonantolani inoltre, che aveva parte anche nel trasferimento

¹⁶ Sul Registro Grosso v. A. Hessel, *Il più antico "chartularium" del comune di Bologna*, in «L'Archiginnasio», II (1907), pp. 110-111; G. Orlandelli, *La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del sec. XII*, Bologna 1963; sui "libri iurium" v. G. Tamba, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti per la struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in «Quaderni culturali bolognesi», II/6 (1977), a pp. 39-40.

¹⁷ Per la *platea comunis* v. nota 55.

dell'abbazia alla chiesa bolognese, accettava i termini di una alleanza difensiva ed offensiva non limitata alla durata delle ostilità contro Modena, né al territorio interessato da quello scontro¹⁸.

Dopo di loro, e distinti da loro in quanto non soggetti al dominio dell'abate, avevano giurato al *populus* ed alla *ecclesia* di Bologna i rappresentanti della piccola feudalità insediata nel territorio, i *capitanei* di Nonantola, disposti ad impegnarsi solo sul piano militare ed esclusivamente in funzione anti-modenese; le clausole del loro *sacramentum*, a differenza del precedente, non comportavano responsabilità circa la dedizione dell'abbazia, né istituivano dipendenze fiscali o giurisdizionali: rimaneva comunque stabilito, in caso di disaccordo tra alleati, di fare ricor-

¹⁸ L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* I-II, Bassano 1784-95, I/2, n. 113 (1131, dicembre): *Nos quidem populus Nonantule et omnes qui sumus in donicatu abbacie iuramus populo Bononie deinceps in perpetuum semper nos esse et stare ac studere ad honorem Bononie quemadmodum una ex quatuor portis Bononie, et insuper omnes factiones omnesque expensas sive collectas pro comuni honore civitatis Bononie, nos Nonantulani facere semper ut una ex quatuor portis Bononie, ceteri castellani et villani abbacie ut habitantes infra comitatum. Sacram quoque Nonantule, id est ecclesiarum omnium et clericorum qui sunt sub abbacia Nonantulane ecclesie, nos insimul cum abbate et monachis predictae ecclesie, secundum quod habetur per decretum a sancta Romana ecclesia, in perpetuum damus sancte Bononiensi ecclesie; oltre agli obblighi fiscali di cui sopra i Nonantolani si impegnavano a versare annualmente al *populus* bolognese 4 denari lucchesi *per unamquamque casam Nonantule et totius abbacie, que scilicet in donicatu et districtu Nonantulane ecclesie stare videntur*. Ometto le clausole che regolavano modalità e tempi di partecipazione alle spedizioni militari, la partizione delle spese e dei danni, ricordando solo che per la soluzione di contrasti sorti tra loro e gli alleati i Nonantolani accettavano il giudizio arbitrale dei consoli di Bologna (*Et si qua discordia inter nos et vos et vestros amicos apparuerit, in laudo consulum Bononie stabimus*). Il giuramento, che travalicava contingenze e tempi dell'alleanza contro Modena, doveva essere periodicamente rinnovato: *Hec omnia observabimus semper populo Bononie, et post pacatam litem inter nos et Mutinenses hoc sacramentum faciemus populo Bononie et ecclesie Bononiensi in omni fine X annorum, ab etate scilicet XIV annorum in posterum*. Per l'espressione *ut una ex quatuor portis*, in relazione ai diritti-doveri di cittadinanza, P. Racine, *Da la porte élément de défense a la porte division administrative: l'exemple de Plaisance*, in *Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde méditerranéen*, a cura di J. Heers, Paris 1985; per le articolazioni urbanistiche ed amministrative di Bologna, A.I. Pini, *Le ripartizioni del territorio urbano di Bologna medievale. Quartiere, contrada, morello, quartiolo*, in «Quaderni culturali bolognesi», II/1 (1977).*

so al giudizio arbitrale dei consoli bolognesi e di due dei consoli che in quella emergenza, fuori dagli schemi gerarchici, coordinavano l'azione dei *capitanei*¹⁹.

Estremamente sintetici, limitati in pratica ai dettagli degli impegni militari, appaiono i giuramenti resi dal *populus* di Bologna ai *capitanei* – o *milites* – ed agli *homines Nonantule et abbatie*: a questi ultimi in particolare, oltre alle usuali formule di protezione, i Bolognesi garantivano il loro aiuto contro ogni avversario, tranne l'imperatore e l'abate²⁰. Singolare invece il giuramento dell'abate e della comunità ecclesiastica nonantolana, rappresentata da due monaci: singolare perché il solo garantito da una clausola penale, a senso unico, ed il solo non corrisposto dalla controparte, nitidamente individuata nella chiesa, nei consoli e nel popolo di Bologna; l'atto inoltre, stilato con formule ben diverse da quelle degli altri accordi, era preceduto da un elegante preambolo che, ricordata la prerogativa della chiesa nonantolana di poter scegliere a quale sede vescovile rivolgersi per ricevere il "crisma" necessario alle funzioni sacramentali, manifestava infine la volontà di rinunciare a quella libertà per fare in futuro costante riferimento all'episcopato bolognese. Anche l'abate si impegnava a corrispondere annualmente al *populus* di Bologna 4 denari lucchesi per ogni abitante del castello e del territorio, mentre sul piano "politico", ovviamente in assenza di obblighi militari, la comunità ecclesiastica di Nonantola prometteva, analogamente a quanto avevano fatto i Nonantolani ed i *capitanei*, di non agire per la perdita di quanto la chiesa ed il popolo di Bologna avevano acqui-

¹⁹ L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 113: [...] *Et si discordia aliqua apparuerit inter nos et Bononienses, infra XXX. dies in laudo consulum Bononie et duorum nostrorum consulum stabimus*; a connotare la diversa posizione dei Nonantolani, meno autonomi e garantiti dei *capitanei*, nel giuramento dei primi non era previsto un collegio arbitrale misto.

²⁰ *Ibid.*, n. 113: *Nos populus Bononiensis iuramus populo Nonantulano et abbatie, qui nobis iurant, deinceps in perpetuum adiuvare eos per bonam fidem contra omnes, excepta tantum persona imperatoris et abbatis [...]. Homines Nonantule et abbatie, qui nobis iurant, et eorum res salvos et securos esse a nobis in omnibus nostris regionibus firmamus, et si quis eis offenderit, per bonam fidem offensio-nem passo iuvabimus.*

sito mediante gli accordi allora giurati, di collaborare anzi alla conservazione e, in caso di perdita, al recupero²¹.

Spicca ancora, tra le testimonianze anteriori alla metà del secolo, un *sacramentum* riferito all'anno 1149, con il quale il *populus*, beneficiario delle confische stabilite da una severa sentenza, si era impegnato a rispettare il bando perpetuo inflitto ad alcuni cittadini coinvolti in un foscio delitto di famiglia²²; per i problemi della giustizia comunale, in diretta concorrenza con le regole della vendicativa solidarietà consortile, si era trattato di una soluzione sapienziale – come evidenzia la ricercata connotazione dei beni confiscati –, ed al tempo stesso coerente con la sacralità emotiva e rituale dei giuramenti scambiati tra i cittadini e governanti. Anche quell'impegno solenne, a lungo salvaguardato tra le carte del comune ed infine selezionato per il Registro Grosso, tranne quelli del-

²¹ *Ibid.*, n. 113: [...] *Et quidem nos [...] firmissime spondemus sancte Bononiensis ecclesie, consulibus et omni populo, crisma oleumque sanctorum nostrarumque ecclesiarum et clericorum consecrationem, qui scilicet sunt in donicatu nostre abbacie, deinceps in perpetuum accipere a predicta sancta Bononiensi ecclesia et eius episcopo, secundum quod noster populus sacramento affirmat. Et in uno quoque anno, in kalendis decembris, per unamquamque casam nostri castelli [...] et abbacie, que sunt scilicet in nostro domnicatu et districtu, quatuor denarios lucensium predicto populo dare promittimus. [...] Si vero nos vel nostri fratres aut successores predicta omnia firmiter observare semper noluerimus, pene nomine centum libras argenti prefatis consulibus et populo dare promittimus, et insuper predicta omnia semper incorrupta tenere spondemus. Actum in civitate Bononie, in ecclesia Sancti Ambrosii, indictione predicta.*

²² *Ibid.*, n. 142; il documento viene datato sulla base dell'indizione e del suo inserimento nel Registro Grosso (c. 16 r.), tra un atto del 1151 (cc. 15 v. - 16 r.) ed uno del 1148 (c. 16 r. - v.): *Quinto decimo kalendas iunii, indictione XII [= 18 maggio 1149]. Nos, inquam Bononiensis populus, propter perpetratum foedus a Grasso de Randuino commissum, quod Ottolinum suum videlicet generum occulte nocte interfecit, iuramus predictum Grassum et qui cum eo conscii et participes fuerunt mortis prefati Octolini deinceps in perpetuum neque concives civitatis fore Bononie neque habitatores castri sive burgi, sive ville vel cuiuslibet alterius loci territorii sive comitatus Bononiensis, eorumque bona in nullius bonis esse volumus set vacua semper atque deserta velut publicata et proscripta in commune totius populi Bononiensis civitatis permaneant.* V. con edizioni del documento, G. Fasoli, *Gli statuti di Bologna nell'edizione di Luigi Frati e la loro formazione*, in « AMR », n.s., I (1936), pp. 37-60, a p. 56; G. Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima Lega Lombarda*, in « AMR », n.s., 9 (1962), pp. 51-89, alle pp. 65-67.

l'omicida e della vittima non faceva, o piuttosto non conservava, nomi: non quelli dei complici colpiti da analoghe condanne, non quelli dei consoli o di altri rappresentanti della *civitas*, se non come autorità giudicanti come referenti dell'assemblea popolare; e dal momento che anche i beni soggetti a confisca vi risultano designati con assoluta genericità, possiamo ritenere che quel *sacramentum* non fosse stato custodito in quanto testimonianza relativa a specifiche proprietà comunali.

Forse, obiettivo di notevole importanza specie dopo Roncaglia (1158), si era cercato di suggerire che a quella data la giustizia cittadina, di fatto o di diritto, già disponeva del *merum imperium* necessario per legittimare sentenze tanto gravi; forse, come suggeriscono analoghi giuramenti disseminati nel Registro Grosso, si era più semplicemente cercato di segnalare la graduale evoluzione di speciali meccanismi di delega e rappresentanza popolare messi a punto per i fini pratici della giustizia e dell'amministrazione cittadina: ad esempio per procedere con le garanzie d'uso a vendite e locazioni delle proprietà comunali, ovvero per disporne nei modi opportuni. Lo suggerisce, evidenziando sul piano della formula il tecnicizzarsi di tali procedure, un *sacramentum* del 1175 mediante il quale l'assemblea popolare, convocata per ricevere un corrispettivo giuramento del *portonarius communis*, prometteva di rispettare gli impegni da lui assunti a nome della comunità, con particolare riferimento alla *legittima defensio* di beni provenienti da confische ed alienati²³.

Potrebbe stupire non poco che, al pari dei rinomati maestri, anche le gloriose scuole cittadine e l'universo privilegiato degli scolari non abbiano in pratica lasciato traccia tra i monumenti selezionati per il Re-

²³ L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., II/2, n. 222; il documento risulta corredo dei tradizionali elementi cronologici (1175, settembre 14, ind. VIII, *imperante Frederico Romanorum imperatore*): *Populus Bononie in plena contione in curia Sancti Ambroxii fecit iurare super suas animas Mannellum portonarium communis, parabola ei data, quod omnes alienationes vel obligationes quas consules Bononie [...] fecerint de domibus seu de aliis possessionibus [...];* seguono i nomi dei proprietari ma non la consistenza e l'ubicazione dei beni] *seu alicuius hominis quem commune Bononie iudicaverit inimicum, omnibus accipientibus in perpetuum adiuvantur defendere. Quod fuit sub consulibus Bononie, scilicet [...];* 8 nominativi]. *Ego Lambertus communis Bononie notarius interfui et iussus a predictis consulibus sicut audivi ut supra legitur scripsi.*

gistro Grosso; o almeno tracce anteriori all'adesione di Bologna alla Lega Lombarda (1167, dicembre 1): allora infatti, mentre tra i maestri si infittivano le polemiche e le critiche, per limitare diaspore verso nuovi centri il comune si era preoccupato di non compromettere la delicata posizione degli *scholares*, cautamente esonerati dal prestare il giuramento di fedeltà alla Lega richiesto ai *cives*²⁴.

Ma dal momento che i *libri iurium* non intendevano rappresentare il supporto documentario per la storia o per una storia comunale, mentre dovevano preoccuparsi di evidenziare le testimonianze più opportune e rassicuranti per la *civitas*, per garantirla da richieste indebite o indesiderate, non sorprendono quegli incredibili silenzi, comunque indicativi, su figure eminenti ed istituzioni emergenti quali i primi maestri e le loro rinomate scuole, coinvolte ed interessate in modo non marginale da vicende in seguito rimosse, più che superate.

II. *Iustitia Regni, iura civilia*: prassi e progetti.

Anche nei confronti di Bulgaro, Iacopo, Martino ed Ugo, innalzati prima e poi compromessi dall'intimità con Federico I, i dottori delle ge-

²⁴ *Omnes consules Longobardie [...] in concordia remiserunt sacramenta scolarium et mercenariorum seu servorum secum habitantium, nisi fuerint milites*: *Ibid.*, I/2, n. 142; C. Vignati, *Storia diplomatica della Lega Lombarda*, Milano 1867 [rist. anast. 1986, con introduzione di R. Manselli e bibliografia aggiornata], p. 143 (utilizza anche il Registro Grosso; *Ibid.*, p. 15); C. Manaresi, *Gli atti del comune di Milano fino al 1241*, Milano 1919, n. 56, p. 83. Si confrontino, per l'apparente contrasto di tono, le nette qualifiche individuate dal giuramento della Lega e le alte espressioni di stima dell'autentica "Habita": *omnibus qui causa studiorum peregrinantur scholaribus, et maxime divinarum atque sacrarum legum professoribus, hoc nostre pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca in quibus litterarum exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuntii veniant et habitent in eis securi*; ediz. critica in H. Koeppler, *Frederick Barbarossa and the Schools of Bologna. Some remarks on the "Authentica Habita"*, in «English Historical Review», LIV (1939), pp. 577-607, a p. 607; A. Marongiu, *La costituzione Habita di Federico I*, in «Clio», I (1965), pp. 3-24. Per una acuta riesamina dei problemi posti dall'autentica federiciana, a partire dalla datazione (1155 o 1158), v. G. Cencetti, "*Studium fuit Bononie*" cit., pp. 816-833, e W. Stelzer, *Zum Scholaren-privileg Friedrich Barbarossa (Authentica "Habita")*, in «Deutsche Archiv für Erforschung des Mittelalters», 34 (1978), pp. 123-165, decisamente orientato ad anticiparne la datazione al 1155. Le

nerazioni successive avrebbero cercato ed ottenuto indulgenza per la loro devozione all'Impero, sfumando i toni accesi e le passionali invettive dei contemporanei, come ancora ai tempi di Azone, di Accursio e di Odofredo testimoniava, singolare ed isolata, la voce di Piacentino (... 1160-1192), critica nel merito delle pretese imperiali ma ingiuriosa nei confronti dei *miseri Bononienses* accusati di averle assecondate in assoluta malafede²⁵; molto più discreta sui fatti si sarebbe mostrata la memoria di Azone e di Accursio, preoccupati di sviare il discorso sulla invidiosa rivalità delle regioni d'Oltralpe, sulla loro illusoria soddisfazione quando si era voluto credere, erroneamente, che l'Italia non avesse una posizione di privilegio tra le province dell'Impero²⁶.

tarde testimonianze di Odofredo sui larghi seguiti degli studenti più facoltosi, e le diverse mansioni loro assegnate, aiutano a comprendere la sostanziale corrispondenza tra i *nuntii* delle disposizioni imperiali ed i *mercenarii-servi* degli accordi tra le città della Lega; cfr. M. Bellomo, *Saggio sull'università* cit., p. 38.

²⁵ Al titolo *De annonis et tributis* (C. 10.16), ricostruendo le diverse contribuzioni dovute al *princeps*, Piacentino, contro le opzioni dei dottori bolognesi, insisteva sulle esenzioni tradizionalmente godute dai sudditi italiani: *Tributum capitatis nullis remittitur, nisi Italicis et Thesalonicensibus et quibusdam aliis qui ius italicum per Cesarem acceperunt* [...]. *Item tributum quod dependitur nomine agri omnes debent, nisi Italici et Thesalonicensis* [...]. *In summa illud tenendum est, quod Italia, utpote privilegiata non debet tributa* [...]. *Nec obstat C. sine censu vel reliquis. l. ultima (C. 4.47.3), ubi dicitur "omnes pro his agris quos possident publicas pensitationes agnoscant": est enim talis locutio "omnes qui prestare soliti sunt", nec vincere debet lex ista, maxime cum non sit domini Iustiniani sed imperatoris apostate Iuliani. Sed nec ille obstabit quod impie et falsissime et contra proprias conscientias a miseris Bononiensibus Federico Imperatori Placentie suasum est Italiam factam tributariam per id quod legitur Insti. de re. di. § per traditionem, ibi "inter que nec non italica predia nulla est differentia" etc. (I. 2.1.40). Nam illa verba, si sano sensu inspiciantur et considerentur, precedentia et consequentia determinant et intelligi debent quo ad alienationem, non quo ad tributorum prestationem*; per tradizione della editoria scolastica bolognese, passata alle prime edizioni a stampa, la *Summa trium librorum Codicis* di Piacentino († 1192), complementare in origine alla *Summa Codicis* di Rogerio (... 1162...), circolava di norma allegata alla diffusissima *Summa Codicis* di Azone († ante 1230). Cfr. F. Calasso, *I glossatori e la teoria della Sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Milano 1957 (3^a ed.), pp. 102-104.

²⁶ Per Azone (*ergo salva gratia provincialium ipsi erunt tributarii, et eorum terra, non Italia vel Italici*), F. Calasso, *I glossatori* cit., p. 104; per le argomentazioni di Accursio v. la glossa *Omnes* a C. 4.47.3 (*Ex hac generalitate laetantur pro-*

Piuttosto tarde, ma forse ancora influenzate dalla discrezione con la quale dalla fine del secolo XII si era cercato di minimizzare il coinvolgimento dei Quattro Dottori nella politica, ad alto livello e su scala locale, le stesse memorie storiche della città finirono per dimenticare anche altri protagonisti delle vicende di quei tempi: sintomatico, ad esempio, che le cronache bolognesi concordino nel ritardare di almeno 15 anni la introduzione del regime podestarile, operando – ancora una volta contro l'evidenza di testimonianze troppo importanti per non figurare nei *libri iurium* – una sorta di censura che azzerava alcuni antecedenti per riaprirsi solo sull'ultimo dei podestà imperiali (1165), oramai alla vigilia dell'adesione di Bologna alla Lega Lombarda²⁷.

In realtà Bologna aveva sperimentato precocemente il regime di un *rector et potestas*, mentre analoghe soluzioni di governo, classificate come “podesterie pre-federiciane”, venivano adottate con non casuale simultaneità a Siena, Ferrara e Verona (1151), poi ad Arezzo (1153), Imola (1153), Reggio Emilia (1154); dal 1151 al 1155 la città era stata governata dal reggiano Guido da Sasso, esponente di una feudalità minore già legata al dominio canossiano: un *regimen* di insolita durata che non aveva depresso le ambizioni territoriali della comunità, vittoriosamente guidata contro la vicina Imola (1153); la sua statura di governante ed il

vinciales, quasi Italica predia, non solum provinciales, dent tributa [...]; Accursio ricorre anche all'immagine dell'*Italia provinciarum domina* (gl. in *provincia*, Auth. *Qua in provincia* a C. 3.15.2), ripresa anche da Odofredo (*Lectura super Codice*, luogo cit.: *Et dicitur regularis prestatio quia quilibet de prediis que possidet prestat tributa, si est provincialis, non si est Italicus, [...] quia Italia non est provincia sed provinciarum domina*).

²⁷ Le fonti cronachistiche sono concordi nell'attribuire a Guido da Canossa la qualifica di *potestas*, con qualche divergenza sulla data di inizio del suo regime, oscillante tra l'anno 1164 (Villola, Griffoni) ed il 1165; cfr. *Corpus Chronicorum Bononiensium*, in R.I.S., XVIII/1, p. 35, XVIII/2, p. 5 (ivi la esplicita cronaca Griffoni: *Dominus Guido de Canossa de Regio fuit potestas civitatis Bononie, et nota quod ipse fuit primus potestas, quem habuit Bononia*). Sulle cronache bolognesi dei secoli XIV - XV (Villola, Bolognetti, Griffoni, Rampona, Varignana, ecc.) ed il loro rapporto con la cronachistica del secolo precedente, v. G. Orlandelli, *La vicenda editoriale del "Corpus chronicorum Bononiensium"*, in *Storiografia e storia. Studi in onore di E. Duprè Theseider*, Roma 1974, I, pp. 189-205; G. Ortalli, *Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII - XVI*, in *Notariato medievale bolognese* cit., II, pp. 143-189, alle pp. 148-177, con ampia informazione sugli studi precedenti.

singolare contesto della sua azione, la *clara Bononia* delle scuole e del diritto, avevano allora vivamente colpito un anonimo poeta - cronista di parte imperiale, ispirandogli una sintomatica relazione tra l'inusuale autorità del governante ed il pronto ossequio esibito dai cittadini - sudditi al giovane Federico I nel corso della prima spedizione italiana, non ovunque trionfale (ottobre 1154 - settembre 1155) ²⁸.

Oltre alle rassicuranti suggestioni della cronaca in versi (*prudens, rite*), sull'azione di governo di quel primo rettore - podestà rimane una documentazione esigua, chiara ma non loquace, muta anzi quella di tradizione comunale, sulla partecipe adesione al suo operare dei ceti di governo cittadini: autorevole infatti, ed anche troppo *solus* con le sue responsabilità diplomatico - militari, ci appare Guido da Sasso nell'atto di dettare le condizioni di pace agli Imolesi ²⁹, quando documenti di di-

²⁸ *Iamque super Renum, qua clara Bononia fulget, / Castra locat, paucisque placet recreare diebus / Agmina fessa nimis fractasque resumere vires. / Illicet egreditur populus servire paratus, / quem Guido, vir prudens, solus tunc rite regebat; Gesta di Federico I in Italia*, ed. E. Monaci. Roma 1887 (*Fonti per la storia d'Italia*, 1), p. 20, vv. 456-460; l'incontro si data alla Pentecoste del 1155. Sui primi regimi podestarili: E. Sestan, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, in « Archivio storico italiano », LXXXII, 1924, pp. 177-254; O. Banti, « Civitas » e « Commune » nelle fonti italiane dei secoli VI e XII, in « Critica Storica », IX (1972), pp. 568-584; Id., *Forme di governo personale nei comuni dell'Italia centro-settentrionale nel periodo consolare (secc. XI - XII)*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, Roma 1974; Per Guido da Sasso: A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 47-49; G. Rabotti, *Contributo alla storia dei podestà prefedericiani. Guido da Sasso, podestà di Bologna (1151 - 1155)*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXXII (1959), pp. 249-266.

²⁹ Nel Registro Grosso figurano le copie di 3 atti relativi agli anni 1151 - 1155: (1) un breve di Eugenio III indirizzato *G(uido) rectori et Bononiensi populo* dove, per sollecitarli ad intervenire contro Imola in difesa del vescovo e degli abitanti di San Cassiano, il pontefice si appellava al loro reputato senso di giustizia (1151, marzo 3, Ferentino: *Predecessorum vestrorum antiquam et legalem constantiam, multi diversarum gentium qui apud vos morari consueverunt, manifestis rerum experimentis plenius agnoverunt* [...]); L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 145); (2) le condizioni della pace con gli Imolesi (1153, marzo 30, Casola: *Hic denotatur qualiter dominus Guido Rainerii de Sasso, Dei gratia Bononie rector atque potestas, debet facere finem Imolensibus de civitate et de burgis* [...] *de omni maleficio quod quondam fuit inter Bononienses et Immolenses et actione tam civili quam criminali, quam toti communi fieri faciet* [...]). *Et potestas Bononie*

versa tradizione ci indicano che anche le sue pur estese prerogative di giustizia erano formalmente corroborate da rappresentativi elementi della società locale. Al fianco di Guido *rector et potestas* comunque, ed in posizione di assoluto prestigio rispetto agli ex-consoli e futuri consoli presenti in veste di autorevoli testimoni alla sua azione di giustizia, risulta operare il ristretto *consilium* dei Quattro Dottori, nucleo ancora compatto dei discepoli e successori di Irnerio raccolto, si direbbe, intorno a Bulgaro: una presenza che a quel regime, esperienza singolare ma non esclusiva, conferisce i caratteri di un esperimento sviluppato dai *sapientes* più celebrati del momento, i più impegnati nella soluzione dei problemi posti da una realtà istituzionale dai contorni ancora incerti e fluidi³⁰.

firmabit et faciet firmare decem bonis hominibus quod supra hoc quod hic legitur non debet facere Immolensibus, nec imperare; il testo dell'intesa, raccolto da Pizolus Immolensis notarius, era stato contestualmente esemplato da Lambertus communis Bononie notarius; Ibid., n. 148); (3) gli impegni giurati dagli Imolesi iuxta preceptum domini Guidonis Rainerii de Sasso, Dei gratia Bononiensis rectoris et potestatis, atque Faventinorum consulum [...] (1153, luglio 18; Ibid., n. 149).

³⁰ I documenti in questione sono naturalmente editi ed indagati: cfr. A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 48-49; G. Rossi, *Consilium sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico. I (secoli XII-XIII)*, Milano 1958, p. 69 e sgg.; G. Rabotti, *Contributo alla storia dei podestà* cit., pp. 254-262. Tra le testimonianze di tradizione non comunale ricorderemo una sentenza del podestà assistito da Iacopo di Porta Ravennate (1151, maggio 20; *Chartularium Studii Bononiensis*, XII-1936, n. 20), e la soluzione di una disputa sui diritti di ripatico vantati da alcuni cittadini Bolognesi nel porto di Trecenta ma contestati dagli Imolesi; la questione venne sottoposta al giudizio del rettore, verosimilmente a seguito degli accordi di pace dell'anno precedente (v. nota sopra): [...] *hanc quidem querelam dominus Guido Rainerii de Sasso Dei gratia Bononiensium potestas et rector suscepit [...], taliter dominus Guido Rainerii de Sasso Dei gratia Bononiensium potestas et rector, consilio meorum sapientum cognitor controversie que vertitur inter [...], visis et auditis testibus utriusque partis et a potestate Imole sacramento calumpnie prestito, ab adversa autem parte recusato, absolvo Imolenses [...]. Dominus quidem Guido Rainerii de Sasso Dei gratia Bononiensium potestas et rector, sicut superius legitur, scribere rogavit. Bulgarius causidicus et legis doctor, et Martinus Gosia, Ugo de Albrico Porte Ravennatis et Iacobus causidicus, [...]; seguono altri nominativi] testes interfuerunt (1154, marzo 24; *Chartularium Imolense* [964-1206], a cura di S. Gaddoni e G. Zaccherini, I-II, Imola 1912, II, n. 741. Notevoli, per il quadro di cooperazione tra autorità e poteri messo in luce, gli atti relativi alla vertenza tra l'abate del monastero di S. Stefano e l'amministratore dell'ospedale di S. Stefano in Quaderna, giudicata da Ildebrando cardinale diacono di*

Almeno in parte, e certo non inconsapevolmente, nel regime rettorale - podestarile si realizzavano aspirazioni coltivate anche negli ambienti di corte, non lontane da quelle delineate nei *Gesta* ufficiali di Federico I da Ottone vescovo di Frisinga, imparentato con il giovane sovrano, suo compagno nella prima spedizione italiana e lucido osservatore del disgregato ordinamento di quel territorio: non a caso la sua relazione sullo stato del Regno (1154-55), nel mezzo di un apparente elogio ai *cives* italiani per il loro latino amore di libertà, circa l'esercizio della *potestas* insinuava lo pseudo-dilemma di una scelta tra *imperantes* e *consules*³¹; ed ancora elegantemente polemica era la logica che poneva a confronto gli effetti devastanti dell'esuberante dinamismo urbano con il quadro ancora sommario ma nitido della *iustitia Regni*, del *mos antiquus* trasmesso dall'impero dei Romani ai Franchi e da questi ai loro successori: prerogative in virtù delle quali all'ingresso del sovrano in Italia si procedeva alla raccolta delle entrate fiscali (*fodrum*), le cariche pubbliche (*dignitates et magistratus*) venivano temporaneamente sospese – per essere reinvestite di norma al rinnovo dei giuramenti di fedeltà –, le questioni del Regno venivano riportate alla giustizia del sovrano e risolte *secundum scita legum iurisque peritorum iudicium*³².

S. Eustachio: in tale circostanza il rettore della città aveva presenziato non alla sentenza ma alla successiva composizione; entrambi gli atti (1154, agosto 9) furono rogati da *Rolandinus Bononiensis et potestatis notarius*, presenti *Bulgarus causidicus et legis doctor, et Martinus Gosia et Ugo de Porta Ravennate et Iacobus causidici et legum doctores* ed altri, tra i quali Bezo (v. nota 44); *Chartularium Studii Bononiensis*, III (1916), nn. 90 - 91, pp. 103-107.

³¹ Ottonis et Rahewini *Gesta Friderici I. imperatoris*, in M.G.H., *Scriptores rerum germanicarum [in usum scholarum separatim editi, 46]*, rec. G. Waitz, Hannover e Lipsia 1912, II.13, p. 116: *In civitatum quoque dispositione ac rei publicae conservatione antiquorum adhuc Romanorum imitantur sollertiam. Denique libertatem tantopere affectant, ut potestatis insolentiam fugiendo consulum potius quam imperantium regentur arbitrio.*

³² *Gesta Friderici* cit., II.15, pp. 117-118: *Interea quedam de iusticia regni dicenda videntur. Mos enim antiquus, ex quo imperium Romanum ad Francos derivatum est, et ad nostra usque deductus est tempora, ut, quotienscumque reges Italiam ingredi destinaverint, gnaros quoslibet de familiaribus suis premittant, qui singulas civitates seu oppida peragrande ea que ad fiscum regalem spectant, quae ab accolis fodrum dicuntur, exquirant. [...] Alia itidem ex antiqua consuetudine manasse traditur iusticia, ut principe Italiam intrante cunctae vacare debeant dignita-*

I *Gesta* avevano inoltre voluto ricordare come alla *iurisdictio* imperiale fosse stata riconosciuta dai giudici del Regno anche la facoltà di disporre dei prodotti necessari all'alimentazione del sovrano e del suo seguito, fatta eccezione per gli animali da lavoro e le sementi: ed in proposito, anche se il vescovo Ottone non aveva avvertito la necessità di individuare tra gli *iudices Regni* la componente bolognese, osserveremo come tale materia, resa delicata ed attuale negli anni successivi dai ricorrenti soggiorni del sovrano in armi, fosse stata elaborata e discussa alla scuola dei primi glossatori³³.

Dopo il primo incontro, nella Pentecoste del 1155 – quando i Quattro Dottori erano gli invidiabili consiglieri del fedele e ligio rettore della città –, i rapporti tra Federico I ed i maestri si fecero più stretti, più consonanti le aspirazioni ed i progetti. Nella colorita prosecuzione della cronaca di corte i Quattro Dottori facevano ormai spicco sulla folla dei giudici presenti alla dieta del Regno, superiori a tutti per la loro sapienziale dignità e per la specificità dei contributi offerti alla causa di Federico I: per il famigerato accertamento degli *iura regalia*³⁴ e per la messa

tes et magistratus ac ad ipsius nutum secundum scita legum iurisque peritorum iudicium universa tractari; sulla corte di giustizia tenuta in quella circostanza, *Ibid.*, II.16, p. 118: *Igitur rege apud Roncalias per quinque, ut aiunt, dies sedente et ex principum ac de universis civitatibus consulum seu maiorum conventu curiam celebrante, diversa hinc inde diversis ex querimoniis emersere negotia.*

³³ *Ibid.*, II.15, p. 118: *Tantam ei quoque iudices terrae recognoscere dicuntur iurisdictionem, ut ex omnibus quae terra producere solent, usui necessarias, exceptis vix bubus et seminibus ad excolendam terram ydoneis, de ceteris quantum necesse fuerit militi profuturis ad regiones usus suppeditare aequum arbitrarentur*; *Questiones dominorum Bononiensium collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones* 1914, pp. 209-242, n. 64, p. 221: *Cum rex per Italiam ducere vellet exercitum suum, militibus suis tale privilegium dedit, ut quaecumque raperent eorum essent. tunc unus ex militibus regis rapuit boves meos, et vendidit Titio, bona fide ementi. qui Titius occidit boves meos, et carnem frustatim vendidit. nunc volo agere contra Titium pro pretio quod accepit ex bubus meis. Queritur si possim. Bulgarus ait posse, utili actione negotiorum gestorum, de pretio. de bubus directa rei vindicatio datur contra militem vel contra alium [...].*

³⁴ Più colorita di quella di corte (v. nota 39), la versione di un coevo cronista italiano di parte imperiale, Ottone Morena, il quale sottolineava come i Quattro Dottori non avessero inteso affrontare l'indagine sugli *iura regalia* loro affidata alla stregua di una disputa dotta; essi richiesero invece la corresponsabile collaborazione

a punto di alcuni provvedimenti normativi intesi a consolidare i rapporti con i sudditi del Regno, *vassalli e cives*; se le prospezioni del vescovo Ottone sulla "iustitia regni" avevano delineato un programma ufficiale, dovremo riconoscere la medesima progettualità nelle proiezioni dotte ma non solo ideologizzanti dei maestri bolognesi, direttamente coinvolti nello sforzo di ideazione necessario a sostenere un disegno politico di ampio respiro.

Toni e temi propri della cultura bolognese ispirarono il moderato sermone del sovrano ai sudditi del Regno, concettuosa silloge di prosa giustiniana sugli onori e gli oneri dell'Impero nella quale, con la solennità di un impegno, venivano ribaditi i criteri regolatori dello *ius scriptum*³⁵: criteri validi per le *regnorum leges*, che il sovrano si accingeva ad integrare con nuove disposizioni, e per gli *iura civilia*, ovvero *statuta terrarum*, o *iura municipalia*, come inferivano i giuristi bolognesi fondandosi sull'autorità delle Istituzioni e sulle interpretazioni dei primissimi maestri³⁶. E non si trattava di dichiarazioni ideologiche, di propagand-

di una nutrita rappresentanza degli *iudices* del Regno: *In primis vocavit imperator omnes iam dictos Bononie magistris iussitque eis quod ipsi iudicarent sibi in veritate omnia regalia iura, quecumque imperii iure in Longobardia ad ipsum spectarent et sua esse deberent. Qui respondentis imperatori dixerunt se nolle facere sine consilio aliorum iudicum universarum Longobardie civitatum ibi tunc astantium. Imperator igitur duos uniuscuiusque Longobardie civitatum iudices elegit [...]. Ipsi autem iudices cum viginti octo, exceptis Bononiae magistris, fuerunt, statim, ut imperator iusserat, ad consilium euntes, de omnibus regalibus iuribus inter se diligentius contulerunt. Qui postmodum ad imperatorem redeuntes, coram omnibus principibus omnibusque civitatum Longobardie consulibus, narraverunt in scriptis omnia iura, quae ei iure regaliae noverant pertinere* (*Historia Laudensis*, in M.G.H., *Scriptores*, XVIII, p. 607).

³⁵ *Gesta Friderici* cit., IV.4, p. 236 (1158, novembre 14): *Nostis autem, quod iura civilia nostris beneficiis in summum provecta, firmata ac moribus utentium approbata satis habent roboris, regnorum leges, in quibus quod antea optinebat postea desuetudine inumbratum est, ab imperiali remedio vestraque prudentia necesse habent illuminari. Sive ergo ius nostrum sive vestrum in scriptis redigatur, in eius constitutione considerandum est ut sit honestum, iustum, possibile, necessarium, utile, loco temporisque conveniens; ideoque cautius providendum est, quia cum leges institute fuerint non erit liberum iudicari de eis sed oportebit iudicare secundum ipsas.*

³⁶ *Nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis. [...]. Sed ius qui-*

da, bensì di affermazioni calibrate nelle quali i consiglieri del principe, confortati dalla consonanza del lessico dei *libri legales* con la terminologia "politica" del tempo, riconoscevano realisticamente ad ogni *populus* e ad ogni *civitas* la capacità giuridica di realizzare legittimamente gli strumenti del proprio autogoverno.

Quelle parole, per diverse ragioni, furono molto apprezzate; tutti vollero presentarsi al giovane sovrano per lodarne la dotta eloquenza e

dem civile ex unaquaque civitate appellatur, veluti Atheniensium. Nam si quis velit Solonis, vel Draconis leges appellare ius civile Atheniensium non erraverit. [...] Ea vero que ipsa sibi quecumque civitas constituit, sepe mutari solet, vel tacito consensu populi, vel alia postea lege lata. Queste espressioni delle Istituzioni giustiniane, titolo *De iure naturali, gentium et civili* (I, 1.2.1.2 e 11), ed altri passi ancora dei *libri legales*, offrono materia alle dottrine delle generazioni di maestri che operarono tra i secoli XII e XIII: dopo la laconica connessione irneriana tra "*respublica*" e "*populus*" (*reipublicae scilicet populi*, gl. "*reipublicae*" a D. 1.3.1: *Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis reipublicae sponsio*, in E. Besta, *L'opera di Irnerio* cit., II, p. 5), dopo le problematiche incongruenze ancora rilevate dal maestro delle *Questiones de iuris subtilitatibus* (*Nostre civitatis [= Roma] auctoritas est illa que et communia nos docet iura, et propria sua nobis proponit observanda. [...] At quod quisque populus ipse sibi ius constituit, ius proprium est ipsius civitatis. Hinc evenit ut multi populi non modo moribus, verum etiam scripto constituent sibi iura legibus contraria*, tit. *De iure naturali, gentium et civili*, § 10, ed. G. Zanetti, in «Biblioteca di Studi Superiori», Testi Medievali, sez. giuridica, XVI, Firenze 1958, p. 12), le certezze maturate dopo Costanza (1183) sono evidenti, ad esempio, in Giovanni Bassiano (v. nota 54; cfr. inoltre i testi pubblicati in E. Cortese, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano 1962-1964, II, App. III, pp. 405-406, 409-410, 412-415), in Azzone (v. nota 62), in Accursio, il quale ai citati passi delle Istituzioni forniva alcune esplicazioni piuttosto rassicuranti per la società comunale; in particolare alle glosse "*ius civile*" (*Ut sunt statuta terrarum, que iura municipalia dicuntur [...]*), "*civitate appellatur*" (*Idest nomen illius civitatis ubi factum est ius civile debet ei imponi*), "*Solonis*" (*Nomina sunt compositorum statutorum in illis civitatibus, sicut si appellaret quis ius civile Bononie statutum a compositoribus inventum et consilio confirmatum*), "*constituit*" (*De consuetudine speciali, vel lege municipalis scripta*), "*tacito consensu*" (*Scilicet contraria consuetudine [...]*), e "*vel alia*" (*Idest contrario statuto; et sic redduntur singula singulis*); si vedano inoltre i passi selezionati da P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969, pp. 223-262. Sulla discussa paternità delle *Questiones de iuris subtilitatibus*, attribuite già ad Irnerio, poi alle scuole dei Quattro Dottori, a Rogerio ed ancora a Piacentino, v. U. Niccolini, *Leggendo le Quaestiones de iuris subtilitatibus*, in «JUS», XXVIII/1 (1981), pp. 27-119, alle pp. 89-115.

per assicurargli in futuro la più fedele devozione: primi i vescovi, seguiti dalla nobiltà feudale (*proceres terre*) e dai rappresentanti dei comuni (*consules et missi civitatum*). Vennero anche pronunciati molti eleganti discorsi, ma tutti o quasi obbligati a sviluppare temi di circostanza; esemplari, e per questo inserite nella cronaca di corte, le parole del contrito arcivescovo di Milano, che alle immagini tratte dalla sacra pagina aveva coniugato le citazioni legali più consonanti agli orientamenti di Federico I: dalle Istituzioni il fermo ed ultra - legalista *quod principi placuit legis habet vigorem*, e dal Digesto una *regula iuris* che giustificava, per procedimento analogico, le superiori prerogative imperiali³⁷.

Oltre ai diritti che comportavano entrate fiscali, sostegno necessario di programmi politici non velleitari, i giuristi bolognesi avevano inteso appurare e far riconoscere alla Dieta del Regno anche la superiore autorità imperiale circa il governo della società civile soggetta al suo dominio. E se al riguardo l'elenco ufficiale delle regalie aveva individuato solo la categorica ed astratta *potestas constituendorum magistratuum ad iustitiam expediendam*, la prima delle cosiddette "leggi perdute di Roncaglia" si era preoccupata di svilupparne i contenuti con estrema chiarezza³⁸,

³⁷ *Gesta Friderici* cit., IV.5, pp. 238-239. *De nobis fidelibus tuis, de populo tuo consultare placuit tuae prudentiae super legibus iusticia atque honore imperii. Scias itaque omne ius populi in condendis legibus tibi concessum. Tua voluntas est ius, sicut dicitur: quod principi placuit legis habet vigorem [...] (Inst. 1.2.6). Profecto secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi, quem secuntur incommoda (D. 50.17.10), ut videlicet omnibus debeas imperare, qui omnium nostrum sustines onera tutele.*

³⁸ V. Colorni, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1158) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat. cod. lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Milano 1966, I, pp. 111-170, a p. 143; *Omnis iurisdictio et omnis districtus apud principem est et omnes iudices a principe administrationem accipere debent, et iusiurandum prestare quale a lege constitutum est*. La seconda "legge" riconosceva al sovrano il diritto di avere ove gli piacesse *palatia et pretoria*; in occasione della pace con Milano (1158, settembre 1) Federico I aveva richiesto la costruzione di una residenza imperiale, sede di giustizia dei suoi nunzi: *Palatium imperiale ad honorem domni imperatoris arbitrato bonorum virorum elevabunt et cum debito honore bona fide conservabunt [...]. Legati vero domni imperatoris in Italiam directi, si civitatem adierint, in palatio sedeant et placita ad eos delata ad honorem imperii diffiniant* (M.G.H., *Constitutiones* I, n. 274). La terza "legge di Roncaglia" infine, con il gusto tipico della scuola - non di un dettato normativo -, si propone-

mentre i *Gesta* di corte, rendendo palesi le valenze programmatiche dell'operazione condotta da Federico I e dai suoi giuristi, potevano saldare il consolato alla gerarchia degli ordinamenti territoriali, ultimo dopo il ducato, la marca, il comitato³⁹: una qualificante legittimazione dello stato delle cose che, mentre collocava la città in posizione meno sfuggente ai suoi obblighi vassallatici, recuperava all'ordinamento del Regno istituti di governo locale capaci e dinamici, regolati dalle consuetudini e dalla legittima volontà del sovrano, generoso o severo secondo le circostanze e le esigenze⁴⁰.

Per molte città e sedi vescovili, già ampiamente privilegiate in passato, riconoscere e accettare nel loro complesso le regalie era forse un atto più che formale, dal momento che Federico I si era anche impegnato a rinunciare ai diritti effettivamente ceduti dai suoi predecessori⁴¹; dopo Roncaglia tuttavia non sarebbe stato né facile né prudente rimet-

va di illustrare sinteticamente il sistema tributario imperiale e romano: *Tributum dabatur pro capite, tributum dabatur pro agro* [...]; v. *Le tre leggi perdute*, pp. 153-167.

³⁹ *Gesta Friderici* cit., IV,7, p. 240: *Deinde super iusticia regni et de regalibus [...] studiose disserens, cum nullam possent invenire defensionem excusationis, tam episcopi quam primates et civitates uno ore, uno assensu in manum principis regalia reddidere [...]; requisitique de hoc ipso iure quid esset, adiudicaverunt ducatus, marchias, comitatus, consulatus, monetas, thelonea, fodrum [...];* *Ibid.*, IV,9, p. 240: *Preterea, et hoc sibi ab omnibus adiudicatum atque recognitum est, in singulis civitatibus potestates, consules caeterosve magistratus assensu populi per ipsum creari debere, qui fideles simul et prudentes et principi honorem et civibus patriaeque debitam iusticiam nossent conservare.*

⁴⁰ In occasione della convenzione con Pisa (1162, aprile 6) Federico I aveva infeudato la città ed il *comune Pisanorum* delle più ampie giurisdizioni civili, criminali e volontarie, in deroga alle disposizioni di Roncaglia e quasi anticipando le concessioni del privilegio di Costanza (1187): *Et Pisana civitas habeat plenam iurisdictionem et potestatem faciendi iustitiam et etiam vindictam et dandi tutores et mundualdos et alia que iudex ordinarius vel quilibet potestate predictus ab imperatore habere debet ex sua in suos ...* (M.G.H., *Constitutiones et acta* I, p. 283); v. nota 68.

⁴¹ *Gesta Friderici* cit., IV,8, p. 240: *Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut, quicumque donatione rerum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc imperiali beneficio et regni nomine id ipsum perpetuo possideret.*



tere in discussione, ad esempio, il diritto del principe di esigere giuramenti di fedeltà, di conferire o confermare mandati e poteri di governo ai consoli, né quello di stabilire nel Regno una rete di *rectores* e *defensores locorum*, ultimi nella scala delle dignità — dopo duchi, marchesi, conti, capitani e valvassori —, ma primi responsabili della ristabilita pace territoriale e severamente puniti, anche con pene umilianti, se inadempienti alle funzioni di giustizia loro affidate⁴².

Sono piuttosto esigue, ma ugualmente non poco suggestive, le testimonianze che connettono le azioni e le vicende istituzionali del governo cittadino alla collaborazione dei maestri, o di tecnici a loro vicini, negli anni correnti tra l'incontro con Federico I (1155) e l'adesione di Bologna alla Lega lombarda (1167): un periodo relativamente breve ma di straordinaria intensità, vissuto tra entusiasmi, ripensamenti e ribellioni, mentre al governo del comune si avvicendavano collegi consolari (1156-1158, 1160 - 1162) e magistrature singolari. Nel 1159, quasi un ossequio agli enunciati di Roncaglia, aveva retto la città Guido da Canossa, un *miles* reggiano⁴³, e negli anni 1162 - 1164 il giudice Bezo: un "tecnico" dunque, forse cittadino o comunque noto da tempo a Bologna ed in rapporto di relativa familiarità con i Quattro Dottori (1154 - 1159); intensamente impegnato al seguito del sovrano e dei suoi collaboratori (1159 - 1164), era stato imposto alla città, che ribelle alla scomunica

⁴² *Libri Feudorum* II, 53 - 54: *Fridericus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus universis suo subiectis imperio. Hac edictali lege in perpetuum valitura iubemus, ut omnes nostro subiecti imperio veram et perpetuam pacem inter se observent, et ut inviolatam inter omnes perpetuo servetur. Duces, marchiones, comites, capitanei, vavassores et omnium locorum rectores cum omnium locorum primatibus et plebeis a decimo octavo anno usque ad septuagesimum iureiurando obstringantur, ut pacem teneant et rectores locorum adiuvent in pace tuenda atque vindicanda [...]. Iudices vero et locorum defensores vel quicumque magistratus ab imperatore vel ab eius potestate constituti seu confirmati, qui iusticiam facere neglexerint et pacem violatam vindicare legitime supersederint, dampnum omne et iniuriam passis resarcire compellantur, et insuper, si maior iudex est, sacro erario penam X librarum auri prestet, minor autem pena trium librarum auri multetur. Qui vero ad predictam penam persolvendam inopia dinoscitur laborare, sui corporis cohercionem cum verberibus patiaturo et procul ab eo loco quem inhabitat quinquaginta miliaria per quinquennium vitam agat.*

⁴³ A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 50, 52-53; G. Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale* cit., pp. 78-80.

del vescovo Gerardo richiesta da Federico I (sinodo di Lodi, 1161, giugno) si era poi arresa senza resistenza alle armi del sovrano⁴⁴.

Nuovamente i tempi di uno scisma (1159-1177), non privi di conseguenze anche sulle future scelte di campo della città e sulle memorie di quei momenti, dei loro protagonisti e comprimari. Ma a differenza di altre, ad esempio quelle dei Dottori – credibilmente almeno sfiorati dalle rimostranze per il loro appoggio al sovrano, per le intromissioni nella politica cittadina –, la vicenda del giudice Bezo, per alcuni aspetti esemplare e per altri imbarazzante, non venne dimenticata, né tacuito il cruento particolare, forse posticcio o comunque rielaborato, che contro di lui si era sollevata la giustizia popolare: l'evidenza drammatica di quel sangue doveva infatti segnalare il ribelle amore di Bologna per la sua *libertas* e, almeno nell'ottica tardo-comunale delle cronache, non più per la necessità di riscattare un passato di connivenza filo-imperiale, ma piuttosto per evidenziare le straordinarie, non casuali analogie tra quell'episodio ed altre uccisioni di tirannici funzionari ricorrenti nelle vite dei santi Petronio e Procolo⁴⁵.

Gloriosa eredità del passato latino e dinamico elemento del presente comunale, la *civitas* si era rapidamente imposta alla scienza e ai sentimenti dei primi maestri. Senza sottovalutare le prese di posizione sul potere imperiale ed i suoi eventuali limiti, sulla legge e la consuetudine, a partire da Irnerio, non furono i primi scabri e sofisticati apparati ai *libri legales* gli strumenti capaci di comunicare con immediatezza ai pratici del diritto, e tramite loro alla società, i correttivi necessari alle prassi imprecise ed erronee che regolavano i rapporti tra i privati, le procedure della giustizia, l'azione stessa degli organi di governo. Più accessibili, per la tecnica espositiva della materia e la relativa autonomia dalla lettura-esposizione scolastica dei testi giustinianeî, furono semmai le *summule*, gli esempi dell'incipiente letteratura processualistica, le raccolte di

⁴⁴ A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 54-57; G. Rabotti, *Note sull'ordinamento costituzionale* cit., pp. 80-87.

⁴⁵ Sulle analogie di remote leggende con questo episodio tipicamente comunale – e se non vero almeno verisimile –, v. ancora A.I. Pini, *Nuove ipotesi su San Procolo martire di Bologna*, in «Il Carrobbio», IX (1983), pp. 291-300: nella vita del santo l'uccisione del pretore Marino richiama quella del podestà imperiale Bezo e la punizione inflitta a Bologna da Teodosio I quella di Federico I (1262).

dissensiones e di *questiones*⁴⁶, i veri veicoli della trasmissione ad ampio raggio di un sapere fruibile a più livelli: accettabile per i pratici sbrigativi e gli studenti poco zelanti che si adeguavano alle soluzioni più autorevoli o convenienti; esauriente per chi, con intelligenza critica, ripercorreva le sequenze talora estenuanti dei rimandi ai *libri legales* che corredevano le soluzioni contrapposte dei maestri.

Nelle raccolte di *questiones* dibattute alla scuola dei Quattro Dottori, di norma riprese dai loro discepoli e successori, sono evidenti le proiezioni della giurisprudenza sulle usuali regole di governo nelle città, sulle occorrenze della giustizia e del fisco⁴⁷, sui doveri dei magistrati e le responsabilità dei loro elettori⁴⁸: un materiale quantitativamente esiguo, da

⁴⁶ M. Bellomo, *Saggio sull'università* cit., pp. 64-79; sulle *questiones* come momento di innovazione della didattica e dei testi scolastici, in particolare della letteratura processualistica, v. E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori* cit., pp. 103-129.

⁴⁷ *Questiones dominorum Bononiensium. Collectio Parisiensis*, in BIMA, I, n. 82, p. 250: *Ferrarienses cum vellent civitatem munire, collectam fecerunt et iuraverunt quod unusquisque pro toto patrimonio suo daret collectam quamdam. postea unus ex his, cum haberet patrimonium Bononie et aliud Ferrarie, queritur si debeat pro ambobus. Iacobus dicit non posse cogi, nisi pro ea quantitate quam habet Ferrarie [...]; Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 7, p. 212-213: *Quidam bononiensis habebat possessiones in comitatu ferrariensi constitutas. de quibus possessionibus quidam ferrariensis querimoniam apud suum iudicem deposuit. qui iudex tribus edictis, ut fieri solet, bononiensem vocavit. qui venire contempsit. iudex in possessionem ferrariensem misit. [...]*.

⁴⁸ *Questiones dominorum Bononiensium. Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 94, p. 226: *Populus Bononiensis elegit sibi consules. ipsi consules, ut moris est, elegerunt massarium. ipse vero massarius fraudavit X. libras publice pecunie. finito autem officio suo, reddidit rationem amministrationis sue in concione, coram consulibus et populo. et ita populus et consules acquieverunt. postea vero cognoverunt quod ipse fraudaverat pecuniam publicam. volunt modo eum convenire. Queritur si possint [...]. Item queritur qui sint prius convenendi, consules, an massarius [...]; *Questiones in schola Bulgari disputate*, a cura di F. Patetta, in BIMA, II, 1892, pp. 235-266, n. 75: *Quidam Bononienses, dum deberent eligere potestatem rectorem, societatem coierunt ut si quid lucrum ei obveniret, communicaretur. Queritur an hec societas sit honesta, et si aliquis aliquid perceperit, utrum ceteris communicaret. [...]*; sulla medesima materia, nel contesto di un caso più colorito che si fingeva avvenuto nel corso delle iniziative diplomatiche a livello internazionale, *Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 131, pp. 232-233:*

vanti all'esuberanza dei temi strettamente civilistici, ed in pratica limitato a qualche sondaggio, considerato lo sviluppo delle *questiones statutorum* nel secolo XIII; non di meno, specie per una società comunale direttamente toccata dai programmi di Federico I, un materiale di scottante attualità per le evidenti valenze extra-giuridiche dei problemi e delle soluzioni. Non mancavano infatti riferimenti diretti alla problematica ma non ignota giurisdizione del rettore-podestà, anche se il prototipo colaudato negli anni 1151-1155, troppo "spontaneo", era stato coerentemente adeguato al modello di Roncaglia, forse non ancora definito ma già caratterizzato dalla designazione ed investitura sovrana.

Gli orientamenti e la progettualità di quegli anni sono evidenti nel tema e nello svolgimento di una *questio* credibilmente risalente ai Quattro Dottori, considerati gli incensurati umori filo-imperiali dell'esordio e la piena sintonia, mediata dalla tradizione giustiniana, con l'iconografia ufficiale di Federico I, sovrano giusto e armato, deciso a fare rispettare i diritti della corona anche con la forza⁴⁹. Il *casus*, generico ma non di genere, era ambientato nel clima di acceso antagonismo in cui agivano prosapie rissose, fedeli alle regole dell'onore e della vendetta privata più che a quelle del diritto e della giustizia pubblica: trame di rivalità e solidarietà sullo sfondo degli scontri in armi, delle catene di vendette e ritorsioni che turbavano il pacifico stato della città e del

Mediolanenses, post destructionem suam, suos legatos ad Constantinopolitanum Imperatorem miserunt, liberalitatis sue munus ad sue civitatis restitutionem per eosdem postulantes. illi vero, cum essent consules civitatis, sicut mos erat in initio sui consulatus iuraverunt quod nihil causa consulatus acquirerent quod non referrent ad commune. profecti Constantinopolim, negotium civitatis exposuerunt. Imperator exigit fieri fidelitatem sibi [...]. dedit ergo eis ad restituendam civitatem C. libras auri, et [...]. dedit eis munere privato XII. libras auri, tandem regressi, C. libras auri predictas communi tradiderunt, et XII. retinuerunt. sed quia occasione legationis eas adepti sunt, exigit commune ut sibi restituantur. Queritur si teneantur restituere [...].

⁴⁹ Per alcune analogie tematiche con il proemio della questione citata nella prossima nota, cfr. *Gesta Friderici I* cit., II. 14, dove Ottone di Frisinga, ricordati gli obblighi dei sudditi italiani, profilava la inevitabile punizione di quanti tentavano di sottrarsi alle regole della *iusticia regni*, o *mos antiquus*: *Ex quo fit, ut principe adveniente plurime civitates, oppida, castella, quae huic iusticiae vel omnino contradicendo vel integraliter non persolvendo reniti conantur, ad solum usque prostrata proterviae suae documentum posteris ostendant* (p. 118).

territorio. Davanti a quelle violenze, suonava il falso dilemma proposto della *questio* – peraltro corredata esclusivamente da allegazioni affermative –, potevano le autorità designate dal sovrano forzare le regole limitanti del procedimento accusatorio ed obbligare i contendenti ad una soluzione giu-diziaria? ⁵⁰

III. Gli anni della crisi: aggiustamenti e inversioni.

Denso di dottrina e di umori politici, il contrasto delle opinioni sui problemi nodali del confronto in atto tra città e sovrani venne di fatto semplificato dagli esiti del conflitto e dai termini forzatamente generosi del privilegio di Costanza (1183); il riconoscimento della Lega, la sua legittimazione internazionale e nel contesto del Regno, vanificavano di fatto le volitive disposizioni con le quali in altri tempi Federico I aveva cercato di contrastare il proliferare di ingovernabili coalizioni di forze private e pubbliche: un ripiego tattico del sovrano, più forse che una clamorosa inversione di tendenza, al quale tuttavia il tempo, sul piano

⁵⁰ *Collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, *Additiones*, n. 81, p. 224: *Imperator, cum victrices aquilas suas ad partes Longobardorum direxisset, et multas gentes et nationes sue ditioni subiugasset, illis quos superavit quosdam prefecit, quibus iurisdictionem iustitie exercendam commisit. In una prefatarum civitatum due erant prosapie inter se altercantes, et de magnitudine sui contententes, loricati hinc inde, tam in civitate quam extra, tam in presentia nuntii imperatoris quam in absentia, sibi invicem insidiantes; neuter tamen partium de altera querimoniam disponit. iudex tamen predictorum locorum cognoscit. Queritur, cum agere vel accusare nemo cogatur invitus, si iudex ex officio suo possit aliquam istarum partium ad agendum, vel accusandum compellere, vel alias artare partes sibi obedire [...]*; altro caso riferibile alle regole della vendetta privata e della giustizia pubblica viene svolto, nella medesima raccolta, anche dalla *questio* n. 85 (*Ibid.*, p. 225): *Titio a quodam Venerio interfecto, cum multos haberet propinquos pariter ad accusationem venientes, ex his unus venit interfectoremque accusavit. tandem transegit. alius propinquus, qui transactioni affuit, eum interfectorem accusare intendit. [...]*. A Bologna la giustizia privata (*vindicta*) trovava ancora ampi margini di tolleranza alla metà del secolo XIII, se esercitata direttamente sull'autore dell'azione (*offensa*) che l'aveva promossa; *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, I-III, Bologna 1869-1884, vol. I, lib. I, rub. XIV. *De pena fatientis vindictam preter quam in offendentem*, p. 266: *Statuimus quod si aliquis in persona alterius et non in persona eius qui offensionem fecisset vindictam fecerit vulneran-*

delle dinamiche istituzionali, e la scuola, fornendo gli indispensabili supporti ideologici, avrebbero dato la massima risonanza⁵¹.

Non solo da parte del sovrano si osservarono in quegli anni apparenti incoerenze e conversioni: dopo essersi segnalati per il loro tenace attaccamento al consolato, dopo aver attivamente contestato i "podestà federiciani", i comuni non esitarono poi a recuperare quella singolare figura di magistrato sulla quale, con notevole realismo pratico, negli anni del conflitto e della mobilitazione avevano modellato con libertà i governanti civili e militari che operarono nelle città della Lega: podestà e rettori cittadini e forestieri, uomini di ordine e di guerra in grado di coordinare i progetti e le strategie degli alleati, capaci di affrontare con ferma tempestività i delicati problemi di una giustizia molto spesso politica e sempre finalizzata al controllo dell'ordine pubblico⁵².

do vel homicidium faciundo vel aliter percutiundo quibuscumque armis, in perpetuo banno mittatur, et bona eius devastentur, et medietas publicetur et alia medietas offenso vel eius heredibus detur [..]; la norma non figura nelle redazioni statutarie successive al 1262. Sulle raccolte statutarie utilizzate dal Frati, molte delle quali frammentarie, v. G. Fasoli, *Catalogo descrittivo degli statuti bolognesi conservati all'Archivio di Stato di Bologna*, Bologna 1931 (*Biblioteca dell'Archiginnasio*, s. II, 41); Id., *Gli statuti di Bologna nella edizione di L. Frati e la loro formazione*, in «AMR», 1 (1935), pp. 37-60; G. Tamba, *I documenti del governo del comune cit.*, pp. 40-44.

⁵¹ *Libri Feudorum* II, 53: *Conventicula quoque et omnes coniurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentelae, inter civitatem et civitatem et inter personam et personam sive inter civitatem et personam omnibus modis fieri prohibemus et in preteritum factas cassamus, singulis coniuratorum pena unius librae auri percullendis; cfr. nell'apparato ordinario ai Libri Feudorum la glossa quinquennii (termine di rinnovo dei giuramenti de predicta pace tenenda): [..]. Hodie autem non servantur huiusmodi renovatio, imo potius fit contra, renovantur enim sacramenta societatum et coniurationum, que prohibite sunt per hanc legem, in § conventicula; e cfr. ancora, allo stesso paragrafo, la gl. coniurationes: Qualitercumque ergo fiant, coniurationes prohibentur per legem istam et cassantur, quo male hodie observatur: imo totum contrarium faciunt civitates, maxime Lombardie per partes, que sunt in civitatibus et compagine, ut ita loquar. [..] Accur(sius).*

⁵² Gli atti raccolti con passione dal Vignati nella *Storia diplomatica della Lega Lombarda*, mettono in luce il progressivo consolidarsi di "comportamenti di governo" funzionali all'alleanza ed ai suoi fini, difensivi ed offensivi; elementi di temperata novità si riscontrano nella istituzione del parlamento-dieta dei *rectores*, rappresentanti delle città - di norma uno dei consoli, o il podestà -, responsabili pres-

Dopo l'esperienza maturata nelle critiche circostanze di un conflitto di vastissime proporzioni, il regime rettorale - podestarile, per la funzionale e temporanea concentrazione di poteri che lo caratterizzava, era stato apprezzato anche quando il sovrano, pur riservandosi di procedere gratuitamente alla loro investitura, aveva desistito dall'intromettersi negli usi che regolavano, nelle città della Lega, la designazione e l'elezione dei consoli⁵³. E dal momento che neppure la ribellione dei comuni aveva ri-

so i rispettivi governi dell'attuazione delle decisioni della Lega, anche se i loro *sacramenta*, mutata la scala degli impegni e delle responsabilità diplomatico-militari, non differivano molto da quelli dei magistrati cittadini (partecipare ai consigli, rendere giustizia secondo gli usi e nei tempi stabiliti, designare i propri successori, ecc.); come i consoli, il podestà ed il massaro - cfr. il riferimento alla consuetudine nelle *questiones* alla nota 48 -, anche i *rectores* della Lega dovevano giurare di gestire correttamente le somme destinate all'utile comune (1167, dicembre 1: *Preterea si aliquod avere aliunde evenerit ab imperatore Costantinopolitano, a rege Sicilie [...], bona fide parciemur, et sine fraude erimus studiosi operari hec omnia ad communem utilitatem*; C. Vignati, *Storia diplomatica* cit., p. 145; espressioni analoghe, in altri giuramenti, alle pp. 192, 277). Le dimensioni del conflitto tuttavia, e la varietà delle forze che aderirono alla Lega, imposero inconsuete uniformità di scelte e di prassi: si pensi in particolare, oltre agli impegni per la guerra e la pace con l'imperatore, all'ampiezza della protezione territoriale garantita alle persone ed ai beni degli alleati, nei confronti dei quali veniva anzi sospeso il diritto di rappresaglia e ritorsione per debiti o crimini dei concittadini, materia che venne discussa e regolata, formalmente per lodo arbitrale, in occasione dell'alleanza tra il marchese Malaspina e le città associate (Lodi, 1168, maggio 3: *Breve recordations qualiter consules [...] atque dominus Opizo marchio Malaspina habito Laude comuni consilio unanimiter laudaverunt ut nequis istius marchionis hominum vel istarum civitatum, vel aliarum que modo sunt vel erunt in hac societate, alium pro alio de alia civitate pignoret vel super alium vindictam sumat occasione contractus vel maleficii, sed sibi imputet si non ydoneo debitori crediderit; et qui contra fecerit a suis consulibus coherceatur [...]*; *Ibid.*, p. 177).

⁵³ *In civitate illa, in qua episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt: alioquin unaqueque civitas a nobis consulatum recipiet. Consequenter, prout in singulis civitatibus consules constituentur, a nuntio nostro, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient; et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio unaqueque civitas mittat nuntium ad nostram presentiam pro recipienda investituram, et sic in posterum, videlicet ut finitis singulis quinquenniis a nobis recipiant, et infra quinquennia a nuntio nostro, sicut dictum est, nisi in Lombardia fuerimus: tunc enim a nobis recipient. Eadem observentur in successore nostro. Et omnes investiture fiant gratis. [...]* *Consules qui*

pudiato quel modello di magistrato e di regime, anche i maestri delle nuove generazioni, ai quali il privilegio di Costanza consentiva di esprimersi con grande libertà sulle prerogative della *civitas*, avevano continuato a proporre contaminazioni ardite tra remoti modelli selezionati dal *corpus iuris* ed organi di governo dei loro tempi.

Così, ad esempio, la riflessione sui *defensores civitatum* di una novella emanata nel remotissimo anno 535 poteva anche condurre Giovanni Bassiano (... 1160-97), il maestro di Azone, ad affrontare con disinvoltura sempre più risoluta temi come il valore normativo delle consuetudini e degli statuti, la designazione dei podestà ad opera dei *consiliarii* cittadini, l'ambito della loro giurisdizione, comprensiva infine di quel *merum imperium* che era stato in breve tempo abusivamente acquisito anche dai comuni non privilegiati a Costanza: una riflessione complessa e libera che traduceva l'intenso sentimento del maestro nell'araldico profilo della *domus communis*, residenza del rettore, luogo di custodia degli atti di governo e dei beni pubblici⁵⁴.

In realtà ai tempi di Giovanni Bassiano, e sino a quando non venne eretto il primo palazzo comunale (1200 - 1212), gli uomini e le strutture del governo bolognese facevano capo a diversi edifici, alcuni conti-

in civitatibus constituentur tales sint qui fidelitatem nobis fecerint vel faciant antequam consulatum recipiant. M.G.H, Leges, IV, Constitutiones I, 293, artt. 8-9, 11.

⁵⁴ *Summa secundum Io (bannem Bassianum) cum additionibus domini Accursii super libro Novellarum seu Autenticorum, rub. De defensoribus civitatum (ad Coll. III. tit. II): Item quod dictum est ut omnes de civitate conveniant, habuit locum quando pauci homines erant in civitatibus, sed cum hodie aucti sunt populi in eum modum ut difficile sit eos in unum convocare, statutum est per consuetudines terrarum ut per paucos fiat electio, scilicet per consiliarios; immo per octo Bononie fit electio, que consuetudo vincet legem [...]. In voluntaria autem omnia exercet etiam prohibente preside [...]. Hodie autem per imperatorem Federicum datur defensoribus civitatum Lombardie etiam merum imperium, et ab omnibus aliis est usurpatum. Item officium suum est ut in civitatibus alium suo loco non ponat [...]. Item officium suum est ut habitationem publicam in civitatem habeat, ut ibi acta publica reponantur, qui locus dicitur archivius, et ibi quendam edillem, id est massarium vel camerarium constituere, qui custodiat ut cito a requirentibus inveniatur [...]* (in Azonis *Summa Codicis*); cfr.: inoltre, denso di riporti da Azone, l'apparato accursiano alla medesima novella, e in particolare la glossa "modis" sulla proibizione di designare sostituti: *Hoc interdictum non observant quidem potestates Bononie, qui duas simul et plures recipiunt potestarias, vicario posito.*

gui e tutti comunicanti con la *curia Sancti Ambrosii*, tradizionale luogo di raccolta dell'assemblea popolare⁵⁵: tra quelli – ricordiamolo anche come oscuro passaggio delle trame poco lineari che collegarono i primi maestri e la città – il notevole e prestigioso complesso della casa-scuola di Bulgaro († 1166), certo apprezzato per la funzionale recettività dei suoi ambienti⁵⁶.

⁵⁵ La datazione topica *in curia Sancti Ambrosii* figura nel primo atto comunale trascritto nel Registro Grosso (1123, giugno 10: giuramenti dei consoli di Bologna *pro nobis et pro nostris successoribus et pro domino nostro Victore episcopo eiusque successoribus, cum omni nostro Bononiensi populo* alle comunità di Rudiano, Sanguineta e Capriglia; L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 109); dei 5 giuramenti che regolavano gli accordi con i Nonantolani (1131, dicembre; *Ibid.*, n. 113), quello dei rappresentanti dell'abate indicava come luogo dell'azione la *ecclesia Sancti Ambrosii*. Per i successivi 25 anni non compaiono atti comunali con menzioni del luogo di raccolta dell'assemblea popolare, che pure risulta convocata (v. nota 22); la datazione topica *in contione, in curia Sancti Ambrosii* ritorna in un atto del 1157, maggio 26 (giuramenti degli *homines* di Monteveglio agli *homines* ed al *populus* di Bologna, *in presentia domini Gerardi episcopi [...] sancte Bononiensis ecclesie, in contione populi Bononiensis, in curia Sancti Ambrosii, et in conspectu eorum consulum [...] et eorum iudicum [...] et eorum treguanorum [...]*; *Ibid.*, n. 161), e si stabilizza nei decenni successivi, *Ibid.*, II/2, nn. 222 (1175, settembre 14), 229 (1176, dicembre), 252 (1178, giugno 2, *in plena contione, in curia Sancti Ambrosii, in presentia populi Bononiensium maiorum et minorum*), ecc.

⁵⁶ Nel Registro Grosso (c. 15 v.) la prima testimonianza di acquisti in quell'area, nel marzo del 1148, non parrebbe riferibile in modo diretto al comune, interessato comunque a conservare memoria del contratto con il quale *Aimericus de Bonando de Roncoreo* aveva acquistato da *Iohannes Bonus de Calcagnile* un casamento *quod est iuxta curiam Sancti Ambrosii, quod fuit quondam Bonandi, cum ingressu et egressu suo usque ad plateam publicam* e così confinato: 30 piedi *iuxta curiam*, 31 piedi *iuxta plateam*, 24 piedi *iuxta aliam plateam que vadit per curiam*, 24 piedi *iuxta Rolandum de Bonando*. Le prime menzioni di una *domus comunis* sono posteriori alla metà del secolo: nel 1157, settembre 4, gli *homines* di Canetolo, *liberi et servi* vi prestarono i loro giuramenti ai consoli di Bologna *pro populo Bononiensi, militibus et peditibus, paucis vel multis* (L.V. Savioli, *Annali Bolognesi* cit., I/2, n. 163); nel 1174, giugno 30, gli *homines* di Badolo e di Battidizio vi giurarono *in presentia bonorum hominum videlicet consulum et aliorum hominum [...] et quamplurium astantium in consilio Bononiensi* (*Ibid.*, n. 181); nel 1176, agosto 31, vi si concluse una transazione tra il *sindicus universitatis populi Bononie* ed alcuni privati *ex laudatione* di *Nicholaus de Placito* giudice del comune e *de consensu consulum Bononie* (*Ibid.*, II/2 n. 226). Difficile stabilire se e quando la dizione *domus comunis* si riferisca alla casa di Bulgaro († 1166),

Dopo una non breve alternanza con il governo consolare, il regime podestarile si consolidava in modo definitivo; dal 1177 a Bologna tale incarico era di norma affidato a membri di famiglie consolari delle città alleate, ma non mancarono governi di rettori cittadini (1185, 1186), compresa una contrastata podestaria del vescovo filo-imperiale Gerardo Gisla (1192-93)⁵⁷, versione moderna quanto inattuale del vescovo-conte che peraltro, come lo stesso podestà, non si era dimostrato uno degli elementi più solidi dell'ordinamento territoriale del Regno: una evoluzione istituzionale non troppo gradita che aveva forse ulteriormente rafforzato l'orientamento a scegliere rettori non cittadini, per prevenire sviluppi in senso personalistico di quella magistratura e per la efficace determinazione della giustizia affidata ad autorità estranee agli antagonismi locali, come a suo tempo aveva potuto apprezzare anche Fe-

dato che nel Registro Grosso non compaiono titoli che ne possano giustificare il possesso: da un atto del 1178, dicembre 31, rogato *in domo que fuit Bulgari*, risulta che il podestà di Bologna aveva acquistato da *Guido Bonimartini Copioli* una casa ubicata *iuxta domum comunis, in curia Sancti Ambrosii, [...] a sero curia Sancti Ambrosii que est communis, a meridie est domus communis [...]* (*Ibid.*, n. 255); negli anni successivi la grande *domus Bulgari*, con una annessa chiesa privata, venne utilizzata come residenza del podestà, come luogo d'azione del consiglio e dei magistrati comunali; cfr. *Ibid.*, nn. 291 (1188, giugno 3, *in ecclesia Sancte Marie olim domini Bulgari: i consules Fregnanensium* donano al podestà *pro comuni Bononie* il castello di Crespellano e promettono di tenerlo per i Bolognesi; sono presenti 8 *consules iusticie*, il *massarius*, un *notarius comunis*, 2 *custodes potestatis*), 323 (1198, luglio 18, *in domo quondam domini Bulgari ubi moratur [...]* *potestas*: i consoli di Monteveglio riconoscono che *castrum et districtum, seu iurisdictionem [...]* *ab antiquo fuisse detenta et exercitata pro comuni Bononie*; sono presenti i *consules iustitie*, giudici del comune, il *massato*, il *notarius potestatis*, un *legum doctor*, diversi *iuris professores* e *causidici*), 324 (1198, ottobre 31, *in pontili hospitii [...]* *Bononie potestatis*), 325 (1198, novembre 24, *in domo quondam domini Bulgari*: il podestà, *in pleno consilio ad campane sonitum coadunato, de voluntate et parabola curie et consilii, ipsis approbantibus una voce*, statuisce la validità dell'agire degli *extimatores comunis*, per il passato e nel futuro), ecc. Sulla casa-scuola di Bulgaro v. F. Cavazza, *Le scuole dell'antico studio Bolognese*, Milano 1896, pp. 47-49.

⁵⁷ A. Hessel, *Storia di Bologna* cit., pp. 69-77; G. Fasoli, *Sui vescovi bolognesi fino al secolo XII*, in « AMR », s. IV, 25 (1935), pp. 2-27; mentre per Hessel la podestaria del vescovo Gerardo era sostenuta dalla parte filo-imperiale, la Fasoli lo vedrebbe piuttosto come tutore dei ceti minori ed autorevole garante di una ricercata concordia civica.

derico I⁵⁸; non più comunque in nome della *iustitia Regni* ma per garantire gli equilibri delle città, il loro *honor*, uno *status* pacifico e prospero, e con quelli anche i più ampi interessi della Lega.

La conferma del regime podestarile, se pure rendeva evidente una crisi non superficiale del “primo comune”, non rifletteva, o almeno non ancora, una crisi parallela dei ceti consolari che lo avevano sostenuto: il loro fronte tuttavia emergeva più che incrinato dalle scelte operate al momento dello scontro e dalle diffidenze che la pacificazione richiesta dal privilegio di Costanza non poteva facilmente superare; in quanto “ceti tradizionali” inoltre, non quali “ceti dirigenti”, il loro potere – traducibile in termini di “prerogative di governo” –, risultava oggettivamente indebolito dalla necessaria condivisione con altri nuclei feudali-signorili attratti dalla città in tempi più recenti, ed ancora, in qualche misura, con le componenti non magnatizie della comunità che la superata emergenza aveva vittoriosamente mobilitato.

La scelta per un regime autoritario, apparentemente contraddittoria con la maggiore sicurezza dei tempi, consentiva in realtà, o meglio in linea di tendenza, di incanalare vocazioni e pulsioni dei ceti di governo, vecchi e nuovi, verso forme di gestione del potere meno personalistiche e più funzionali; mentre la somma dei compiti di governo delegata in origine al collegio consolare si risolveva in una organica distribuzione di competenze e responsabilità tra i diversi *officia*, si era resa necessaria anche una accurata messa a punto delle strutture locali di governo – i consigli, la *curia* –, per regolare gli interventi del rettore - podestà forestiero e del suo esiguo seguito di giudici, notai, *milites*, ed ancora per fissa-

⁵⁸ *Gesta Friderici I* cit., VI, 6 (pp. 239-240), dove Rahewinus, dando grande rilievo all'autorevolezza dei Quattro Dottori, tratteggia l'affollata assise giudiziaria tenutasi a Roncaglia, secondo la prassi ristabilita in occasione della dieta precedente (v. nota 32): *Sequentibus diebus plena atque sollempni curia iudicio et iusticiae a mane usque ad vesperum intentus querimonias et proclamationes tam divitum quam pauperum diligenter audiebat; habensque quatuor iudices, videlicet Bulgarum, Martinum, Iacobum, Hugonem, viros disertos, religiosos et in lege doctissimos legumque in civitate Bononiensi doctores et multorum auditorum preceptores, cum his aliisque legis peritis, qui diversi ex diversis civitatibus aderant, audiebat, discutebat et terminabat negotia. [...] Divino itaque usus consilio singulis diocesis singulos iudices preposuit, non tamen de sua civitate, sed vel de curia vel de aliis civitatibus, hac eos commutans ratione, ne, si civis civibus preficeretur, aut gratia aut odio leviter a vero posset averti.*

re mansioni, doveri e requisiti di uno stuolo crescente di cittadini più o meno titolati e competenti, impegnati con progressiva regolarità, vale a dire per periodi e compensi stabiliti, a collaborare responsabilmente con la *familia* podestarile: giudici e notai, *milites* e *mercatores*, procuratori ed esattori, soprastanti alle vie, ai canali, sorveglianti delle porte e dei mercati, custodi della sicurezza diurna e notturna, corrieri e nunzi, distribuiti nelle sempre più numerose articolazioni di un apparato che doveva assicurare al comune livelli di efficienza e di autocontrollo notevoli, dati i tempi. Dagli ultimi anni del secolo XII, e precisamente dal 1195 – verosimilmente a seguito dell'abortito tentativo di instaurare una podestaria vescovile (1192-93) –, vennero infatti gradualmente precisate anche le norme e le procedure del "sindacato", orientate a garantire un sistema più coerente di controllo sull'apparato di governo, separando le funzioni di giustizia e d'ordine del podestà dalle competenze degli ufficiali cittadini deputati a gestire le finanze del comune; e quegli accertamenti tutt'altro che rituali indussero sicuramente i diretti responsabili dell'amministrazione comunale a regolarizzare comportamenti e scritture dei loro uffici⁵⁹.

La riorganizzazione delle strutture di governo della città in funzione di un regime podestarile cautamente controllato e coadiuvato dai solidi apparati cittadini, le continue verifiche sui poteri delegati a quel magistrato, comportarono anche frequenti aggiustamenti e talora radicali mutamenti dei *brevia* e degli statuti relativi alle competenze degli ufficiali. Da quelle attenzioni esasperate e difensive, più che frenesia di mutamento, rimasero forse influenzate le non lusinghiere opinioni sulla incerta stabilità di quelle norme: lunatiche nella notazione espressiva e quasi benevola di Boncompagno⁶⁰, ma non prive di suggestioni per una dot-

⁵⁹ G. Orlandelli, *La revisione del bilancio nel comune di Bologna dal XII al XV secolo*, in « AMR », n.s., II (1950-1951), pp. 156-218; per i secoli XII-XIII alle pp. 156-173. Riferimenti alla pubblica presentazione del bilancio comunale anche nella *questio* citata alla nota 48, dalla quale si crederrebbe che l'approvazione dell'assemblea e dei consoli facesse immediato seguito al rendiconto del massaro.

⁶⁰ Boncompagni *Rethorica novissima*, ed. A. Gaudenzi, in BIMA, II, pp. 249-297; *De origine iuris*, p. 253: [...] *Tertiadecima* (scil. *origo iuris*) *fuit in legibus municipalibus, quas hodie Italia specialiter imitatur propter omnimodam libertatem. Sed iste leges municipales atque plebiscita sicut umbra lunatica evanescent, quoniam ad similitudinem lune crescunt iugiter et descrecunt secundum arbitrium conditorum;*

ta giurisprudenza che ai problemi della città - comune si era applicata con attenzione e da tempo. Certo non poteva averlo dimenticato quel maestro del *dictamen* che della materia si era occupato nel *Cedrus* (1201), un opuscolo giovanile dove aveva considerato la varietà degli statuti occasionati dal diffuso associazionismo dei tempi: statuti signorili concessi alle comunità che si organizzavano sulle loro terre, statuti per confraternite pie, per comitive di giovani, per consorzi "di torre", ed infine statuti con i quali le città fissavano le norme del proprio autogoverno; ma allora, in anni ancora galvanizzati dalle recenti conquiste e dagli esperimenti istituzionali in atto, Boncompagno aveva insistito sul vigore della consuetudine, tale che consoli e podestà, ancora in regime di alternanza, erano tenuti a punire i trasgressori delle norme statutarie anche se queste erano contrarie alla legge⁶¹; e le sue certezze erano quelle degli apprezzati giuristi del momento, primo tra tutti Azone⁶².

De adornatione que dicitur pro et contra (pp. 287-290, contro lo *ius civile*): *Ius civile non debet plurimum commendari, quoniam per ipsum vel cum ipso non regitur centesima pars orbis terrarum et quia est vituperabile per statuta rusticorum iugiter evanescent et plebiscita popularia sibi auctoritatem subripiunt et favorem; quia non sine pudore tacere cogitur ubi plebiscitum loquitur vel statutum* (p. 289).

⁶¹ Boncompagni *Cedrus*, ed. L. Rockinger, *Briefsteller und Formelbücher des XI. bis zum XIV. Jahrhunderts*, in *Quellen und Erörterung zur bayerischen Geschichte*, IX/1 (1863), pp. 121-127; in particolare alla rub. 3, dopo altre definizioni di statuto: *Vel aliter: statutum est arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit. Nam quelibet civitas in finibus Ytalie sua facit statuta seu constitutiones, quibus potestas vel consules publica exercent negotia, et puniunt excedentes, non obstante aliqua lege que contra statutum dicere videatur, pro eo quod illa statuta seu constitutiones iuraverunt integraliter observare* (p. 122); tra i diversi modelli, alla rub. 6 uno statuto deliberato da arbitri e rettori della Lega, ed uno da Guglielmo Rangoni, podestà a Bologna nel 1201: *In nomine [...] Nos Titius et Senpronius, de communi consensu et voluntate consulum societatis Lombardie et Tuscie facti rectores et arbitri, statuimus et iuramento precipimus observari ut omnes civitatis nostre societatis sua iura ad invicem sibi servant [...]; In nomine [...] Ego Wilelminus Ranconi, Bononiensium potestas, et eius consilarii, considerantes religionis fervorem [...] et paupertatem fratrum heremi camaldulensis, per hoc generale statutum decernimus [...]* (p. 124).

⁶² Esempio la densa materia di una *questio* nella quale Azone, rielaborando temi già cari a Giovanni Bassiano, e lasciando trasparire un discreto coinvolgimento a favore dei comuni lombardi, riproponeva alcuni problemi nodali del contrasto tra le città e Federico I: *Titius commisit delictum, propter quod deportatus est a po-*

IV. Certezze ed incertezze del diritto.

Il composito panorama di culture e tradizioni giuridiche, di istituti e norme che si era presentato ai primi interpreti di Giustiniano non era sempre immediatamente trasferibile, dal sofisticato sistema del diritto romano, all'esperienza dei contemporanei; forse anche per questo i primi modelli di *ordo iudiciarius* elaborati a Bologna, come gli *Excerpta legum* richiesti a Bulgaro da un cancelliere della curia di Roma (*ante* 1141), pur disposti ad esaudire le esigenze del foro e della giustizia, non si erano eccessivamente preoccupati di rendere attuali, per non involgarir-

*testate huius civitatis, vel relegatus; qui multos habebat debitores; debitores eius exacti sunt actione suae civitatis; tandem Titius a novo imperatore restitutus est; interim vult convenire debitores suos, licet iam exactos actione civitatis, intendit contra eos actionem, dicens non esse liberatos; quaeritur an possit. Quod possit, probari potest sic. Primo quia deportatio non tenuit, cum praeses provinciae non habuit ius eum deportandi; nam sententia non suo iudice dicta neminem ligat [...]. Contra respondet, quod deportatio tenuit. Potest enim praeses ferre sententiam deportationis, licet opus sit, ut id quod factum est a principe comprobetur, cum etiam ad mortem condemnare possit praeses provinciae, cum ius habeat gladii. Sed et ponamus, sine praeiudicio nostrae partis, quod de communi iure non habuit ius deportandi, de consuetudine tamen generali Lombardiae facere potuit; servetur ergo nostra consuetudo in praesenti negotio, quae quantum ad nos pro iure reputatur. Videmus etiam quotidie, quod et principe praesente et non contradicente hoc exercent civitates Lombardiae, ergo cum contradicere posset eis dominus princeps et non contradicit, videtur habere ratum quod fecerunt; [...]. Restat ergo ut dicamus omnes leges, quae dicunt praesidem non posse deportare, contraria consuetudine abrogatas [...]. Solutio. Dominus Azo dicit, quod nisi esset de consuetudine Lombardiae vel privilegio speciali principis, nulla fuisset deportatio. Sed quia ita obtinere hodie per totam Lombardiam ex privilegio imperatoris constat, deportatio et bonorum ademptio de iure tenuit; et licet sit restitutus in integrum non vero restitutus nisi ex nunc honoribus et actionibus; rata enim sunt habenda, quae interim sunt gesta (E. Landsberg, *Die Quaestiones de Azo*, Freiburg 1888, *Quaestio VIII*, pp. 65-68). Caratterizzata da palesi valenze politiche, la *questio* muoveva ugualmente ad una casistica concreta, attuale negli anni del conflitto e più ancora al rientro degli ex-nemici del comune riabilitati, nei limiti del possibile, dopo la pacificazione del 1183: *Si qui ex parte nostra de possessionibus suis iustus expulsi sunt, restituantur sine fructibus et dampno nisi in causa principali seu proprietatis iure se possit tueri possessor, salvis prioribus concessionibus; et omnes offensae eis remittantur; eodem iure servando his qui sunt ex parte nostra circa restitutionem, nisi civitas teneatur iuramento, ut non restituat [...]* (M.G.H., *Constitutiones I*, n. 293, § 31).*

li, gli aulici scenari nei quali le parti, con i loro problemi di sempre, si agitavano al cospetto di magistrati dai titoli favolosi, fuori dal tempo – il *praefectus augustalis*, il *comes Orientis* –, anche se era difficile ignorare che si trattava pur sempre di funzionari imperiali⁶³.

La medesima generazione di maestri tuttavia, rivolgendosi al pubblico degli studenti e dei professionisti, si era confrontata in modo più diretto con la prassi e gli ordinamenti della realtà circostante, in particolare traducendo nella policroma materia delle *questiones* suggestive riflessioni e raccomandazioni sulle tecniche della giustizia ed il corretto ricorso ai suoi strumenti⁶⁴; ed in seguito, oramai affermata con ampia sicurezza la legittimità delle istituzioni comunali, anche nelle *summule* sui giudizi e sui libelli si fecero più evidenti e significativi i punti di incontro tra le dottrine di Giustiniano e l'esperienza concreta della giustizia cittadina. Pillio da Medicina († *post* 1207) ad esempio, trattando del processo contumaciale, dopo aver ribadito il valore normativo degli statuti, aveva voluto divulgare una celere e cauta procedura fissata dalla *consuetudo Bononiensis*, evidentemente già consolidata quando il maestro si era trasferito nelle più tranquille scuole di Modena (circa 1182); e se per conferire dignità all'*executor* chiamato in causa da quella prassi si era riferito alle leggi di Giustiniano, aveva guardato all'uso del tempo e dell'ambiente per la designazione di quell'arcaica figura effettivamente recuperata dall'ordinamento giudiziario bolognese⁶⁵.

⁶³ Editto in A. Wunderlich, *Anecdota quae ad processum civilem spectant*. Göttingen 1841, 1-26, e, col titolo *Excerpta legum edita a Bulgarino causidico*, a cura di L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte des römische-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, IV/1, 1925; v. E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori* cit., pp. 100-107.

⁶⁴ A titolo di esempio, dalle raccolte di *questiones* già ricordate, indico alcune riflessioni su aspetti tecnici del processo: sentenze *sub condicione* (*Collectio Gratian.* n. 17, in BIMA, I, p. 214; *Collectio Paris.* n. 152, *Ibid.*, p. 263), *sacramentum calumpnie* (*Ibid.*, n. 112, p. 253), presentazione testimoni (*Collectio Gratian.* n. 52, *Ibid.*, p. 220), scadenza di termini in causa per omicidio (*Ibid.*, n. 79, p. 224); cfr. inoltre alle note 47 e 50.

⁶⁵ Pillii *Libellus de preparatoriis litium et earum preambulis*, ed. G.B. Palmieri, in BIMA, II (pp. 15-68): per l'*executor litis* alla rub. III. *De in ius vocatione*: [...] *Dicimus eum recte pro vocato habendum si vocatus sit per executorem* [...]. *Fit autem huiusmodi vocatio alia per edicta publice in albo proposita* [...]; *alia per*

Mentre la letteratura processualistica metteva in luce funzionali raccordi tra l'amministrazione della giustizia in ambiente cittadino e la cultura di giudici, causidici e notai, anche l'insegnamento notarile guardava con interesse crescente alle formalità giuridiche peculiari dell'ambiente comunale. Questo almeno l'orientamento già evidente nel *Formularium tabellionum*, testimone di una tradizione ininterrotta ma non immobile che poneva in comunicazione le teoriche di scuole successive alla cesura irneriana con la didattica notarile dei primi decenni del secolo XIII⁶⁶; oltre alle fasi del giudizio contumaciale considerato anche da Pillio⁶⁷, altri *exem-*

executores qui destinantur ad domum vocati; interdum etiam ut clamet aliquem per triviam [...] (pp. 22-23); rub. V. De executoris conventionem: Sub hac rubrica videndum est quid sit executor et qui possit esse, et a quo sit eligendus, et quod sit eius officium [...]. Est autem executor officialis per quem liti executione et ipsius cause preparatio, iubente suo iudice, expeditur: exequitur enim lites et eas preparat, quia scit partes in iudicio comperere, et testes convocat [...]. Est autem eligendus per magistrum scholarum, aut magistrum sacrorum scriniorum, vel hodie per officiales et iudices civitatum [...] (pp. 32-33); sul giudizio contumaciale e la prassi bolognese della "missio in possessionem" alla rub. IIII. Si quis vocatus in ius non ierit: [...] Sed quid si ille contumax, etiam multa indicta, non veniat, nec in ea prestanda pareat? Respondeo quod [sottinteso iudex] ponat eum in banno sue civitatis secundum loci consuetudinem que pro lege habetur, ut D. de legibus et senatusconsultis. l. de quibus. (D. 1. 3. 20) [...]. Et quidem fiet iusta consuetudinem bononiensem, et hoc modo, scilicet ut si requisitus legitime citatus et inventus non venerit, petitione redacta in scriptis, actore iurante de callumpnia, pronuntiet eum mittendum in possessionem [...] (p. 24).

⁶⁶ V. nota 2. I tipi di moneta ricorrenti in diversi modelli documentari, e le maldestre correzioni sedimentate nell'unico testimone noto, evidenziano un nucleo del *Formularium tabellionum* anteriore almeno al privilegio di coniare moneta concesso ai Bolognesi nel 1191 da Enrico VI; cfr. G. Cencetti, *La "rogatio" nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in « AMR », n.s., VII (1960), pp. 17-150, pp. 67-68, n. 98.

⁶⁷ *Formularium tabellionum*, in BIMA, I, Lib. I, rub. XV-XVII (procedure della datio in solutum a pretore), p. 20: *Anno Domini millesimo CC., tali die, indictione tali. Cum Titius XII. deberet Sempronio [...] nec ad earum solutionem veniret, et a rectore talis civitatis multotiens requisitus, nec solvit [...], dictus rector, ex sua iurisdictione, sive auctoritate comunis Bononie, dictum creditorem per talem executores in prefate rei possessionem [...] mitti iussit atque mandavit [...]* (rubr. XV); *Ego talis iudex, sive estimator, ex delegatione talis rectoris, cognita petitione facta a Titio de Panfilo [...]* (rubr. XVI).

pla, tra i più recenti dei molti sedimentati in quel testo, modellavano le formule e le formalità per azioni di estrema rilevanza, tali da richiedere l'autorevole intervento del rettore-podestà, ovviamente assistito da giudici e notai nelle delicate procedure per la costituzione di tutori e curatori⁶⁸, l'esecuzione di copie autentiche⁶⁹, la redazione di testamenti nuncupativi⁷⁰.

⁶⁸ *Ibid.*, Lib. I. rub. XXIX-XXXI (costituzione di tutori e curatori), p. 21: *Si mulier, mortuo viro, non habet unde filios alat, oportet ut eis detur tutor vel curator ad venditionem faciendam, et faciat venditionem auctore pretore, iudiciaria cognitione, secundum nostram consuetudinem, et habita diligenti inquisitione secundum iuris ordinem, ita faciat instrumentum [...]* (rub. XXIX); *Cum Lucius filius quondam Martini tutorem non habebat, mater eius Mevia, vel talis consanguineus, veniens coram domino U. potestate, ipsi pupillo tutorem ab eo dari petiit. Qui potestas [...]* diligenti inquisitione habita [...] iudiciaria cognitione talis iudicis communis, Gatium, sua et communis auctoritate, in tutela ipsius pupilli constituit ipsumque in tutorem dedit [...] (rub. XXXI); inoltre, fuori posto (la seconda parte riguardava l'enfiteusi), Lib. II. rub. XIX (vendite ad opera di tutori o curatori), p. 28: *Aliene rei venditio fit pluribus modis [...]* *Cum fit a tutore et curatore auctore pretore, venditores non obligantur. Si fit sine presidis auctoritate, oportet ut eorum nomine vendant et se principaliter obligent, ut facerent in propria re [...]*; Lib. IV. rub. XIV, p. 38 (emancipazione): *Que omnia facta sunt presente domino G. potestate Bononie, vel tali iudice ordinario, et suam auctoritatem in hac emancipatione prestante et interponente.*

⁶⁹ *Ibid.*, Lib. IV. rub. XVII (*exemplatio*), glossa a, p. 39: *Vel sic incipe: "In nomine Domini. Exemplar cuiusdam instrumenti sic incipientis", et incipe autenticum, et scribe totum per ordinem; quo scripto adeas pretorem [...]* et coram eum lege novum et cum autentico ascolta, et perlecto potestas sive pretor in publicatione suam prestat auctoritatem; et post inascoltationem in eo scribe: *Hoc instrumentum lectum fuit et ascoltatum et publicatum coram domino U. potestate Bononie, qui suam et communis auctoritatem in publicatione prestitit [...]*, ed ancora, evidentemente fuori posto, Lib. I, rub. XXI (*refectio*), pp. 19-20.

⁷⁰ *Ibid.*, Lib. III. rub. VIII (testamento nuncupativo), p. 35: *Si vero post mortem ipsius testatoris heredes [...]* illud testamentum publicare et in scripturam reducere cupiunt, vocatis testibus qui voluntatem testatoris audiendam interfuerunt, debent adire pretorem [...]; pretor, id est civitatis rector, citatis [...] testibus qui interfuerunt defuncti voluntati, presens sacramentum sive iuramentum exponere cogit. cuius tenor hic est: [...]. *Omnibus in scriptis redactis, et perlectis publice coram potestate et testibus, sicut supra diximus, scribat tabellio [...]* hoc modo: *"Actum in tali loco, anno Domini MCCIII, die mercurii sexto intrante octobri, in dictione VII. [...]. Ego talis notarius, hos testes mandato G. potestatis Bononie re-*

Nel corso del secolo XII, mentre la città viveva ed esauriva l'intensa stagione del "primo comune", la folta compagine dei pratici del diritto si era compiutamente integrata in quella dinamica situazione di governo, per naturali ragioni di *status* e perché la loro "cultura", tradotta da un privilegio in "funzione", ovvero in *officium*, garantiva al comune una gamma di prestazioni tecniche qualificate e praticamente esclusive. Non sempre valido per i giudici, esperti ma non necessariamente dotti — ad esempio i detentori di una *iudiciaria potestas* feudale o signorile, gli stessi consoli e podestà —, il nesso "cultura-titolo-funzioni" era in assoluto valido per i notai, anche per l'impossibilità, o cattiva volontà dei dottori, di individuare negli scenari dei *libri legales*, tra la colorita varietà di addetti agli apparati burocratico - cancellereschi imperiali, provinciali e municipali, tecnici della scrittura e della documentazione alternativi ai notai - tabellioni dei loro tempi⁷¹.

cepi et eorum dicta in publica scriptura redegi [...]. Hoc facto dic: "In palatio communis Bononie, in presentia talium testium, talis potestas mandavit hos testes legi et publicari, et in publicatione suam et communis Bononie auctoritatem, iudiciaria cognitione talis iudicis, interposuit". Demum subscribat tabellio [...].

⁷¹ Significative, anche per il rilievo dato alla scrittura notarile negli atti degli uffici pubblici, le categorie estrapolate da Rogerio (...1162...) per orientarsi tra scritture pubbliche e private; cfr. Rogerii, *Summa Codicis*, ed. a cura di G.B. Palmieri, in BIMA, I, pp. 47-233, Tit. *De fide instrumentorum* (ad C. 4.21), p. 111: *Instrumentum dicitur omne quod causam instruit, sed hic specialiter tractat de instrumentis scriptura comprehensis. Quorum instrumentorum fit talis divisio, quod aliud dicitur publicum, aliud privatum. Publicum aliud forma et utilitate, ut instrumentum quod per tabellionem conficitur de re publica, ut puta monumenta publica; aliud utilitate publicum, forma privatum, ut puta si quis privatus confiteatur in scripturis se debere censum publicum; aliud utilitate privatum et forma publicum, ut instrumentum quod de re privatorum per tabellionem conficitur [...]*. Cfr. invece, per le riduttive semplificazioni di titoli e funzioni, la *Summa Trium Librorum Codicis* di Piacentino († 1129), tit. *De tabulariis, scribis, logographis et censualibus* [ad C. 10.71 (69)]: [...]. *Tabularii dicuntur qui faciendis publicis instrumentis publice presunt in singulis civitatibus [...]; hi quoque nominantur librarii, tabelliones, catoliciani. Scribe dicuntur qui circa principem vel alios magnos iudices actis gestisque conficiendis deputati sunt; hi scriptores, notarii, libellenses, memoriales, pramaticarii, epistolares exceptoresque appellantur. Logographi nuncupantur qui publice tantum rationibus describendis deputati sunt; hi quoque numerarii appellantur [...]; indifferenter tamen his vocabulis utimur et alterum pro altero plerumque ponitur.*

A Bologna forse prima che altrove l'apparato di governo si era caratterizzato in senso "burocratico"; inizialmente giudici e notai avevano conservato i loro incarichi per periodi pluriennali, ma più tardi regole specificamente "comunali", senza riscontro nell'organizzazione gerarchica di funzionari "in carriera" caratteristica delle cancellerie ecclesiastiche e feudali, si preoccuparono di stabilire un sistema di rapido avvicendamento negli incarichi e di inibire forme di latente personalizzazione degli *officia* e delle prerogative connesse. Gli orizzonti del notariato urbano, o meglio dei maestri dei notai di città, si fecero comunque più ampi con gli inizi del secolo XIII, più matura la coscienza delle *publica fides* che raccordava l'istituto, di remotissima e nobilissima ascendenza, alle esigenze dei singoli e della collettività, alla quale i maestri assicuravano la disciplinata disponibilità del ceto alla piena collaborazione con il regime cittadino.

Il maestro delle nuove generazioni era stato Ranieri da Perugia, giudice e notaio estraneo all'ambiente bolognese, per questo forse meno condizionato dalla tradizione notarile locale e più libero di lasciarsi influenzare dalle dottrine dello Studio, di riflettere sulla lunga pratica di collaborazione dei tecnici del diritto con gli organi del governo comunale. Dopo il fortunato *Liber formularius* (1214-1216), ed assolto il delicato incarico di coordinare la preparazione del Registro Grosso (1223), prendeva corpo l'*Ars notarie* tripartita (1226-1233), opera forse mai giunta a compimento ma ugualmente capace di ridefinire i contenuti della scienza notarile⁷².

Le novità proposte si concretizzavano in modo evidente, anzi esplicito, nella seconda parte del manuale, dedicata al giudizio: per la stra-

⁷² Rainerii Perusini *Ars Notaria* [*Liber formularius*], a cura di A. Gaudenzi, in BIMA, II (1892), pp. 25-67; *Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus* hgg. v. L. Wahrmund, in *Quellen zur Geschichte des römische-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, III/2 (1917). Sulle opere di Ranieri, largamente diffuse, imitate e rimaneggiate a Bologna e nell'area toscano-marchigiana, v. G. Orlandelli, *Appunti sulla scuola di notariato nel secolo XIII per una edizione dell'Ars Notariae di Salatiello*, in « Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., II (1961), pp. 3-54; Id., *Genesi dell'ars notariae nel secolo XIII*, in « Studi medievali », 3^a s., I suppl. (1965), pp. 329-366; Id., *Studio e scuola di notariato*, in *Atti del Convegno Internazionale di studi accursiani* cit., I, pp. 71-95.

bocchevole materia delle azioni e dei libelli Ranieri dichiarava onestamente il suo debito nei confronti di Roffredo († circa 1243) – maestro non in totale sintonia con l'ambiente bolognese attivo in centri di studio provinciali (Arezzo, 1215; Benevento, 1218) –, e certo non gli erano sconosciuti altri testi, più o meno recenti, utili per inquadrare schemi generali ed aspetti specifici delle procedure correnti. Nessun modello comunque, per quanto disponibile alle esigenze dell'ambiente e del momento, aveva perseguito con tanta tenacia il progetto del maestro perugino: avendo come obiettivo specifico gli atti e le scritture del giudizio, fissare momenti e formalità della giustizia comunale armonizzando la disciplina dei giuristi e la prassi della *curia* di Bologna, città che Ranieri reputava, secondo la comune sentenza, « alunna, fonte e principale origine del diritto »⁷³. Per il maestro comunque quella brillante trattazione in chiave notarile della materia giudiziaria

⁷³ *Die Ars Notariae* cit., Pars II. *De iudiciis* (pp. 73-176), p. 74: *In hoc quidem iudicio civili talis ordo Bononie servatur de iure, cum ipsa sit iuris alumna et fons et origo eius atque principalis*. Per la parte relativa ai libelli del giudizio civile (*Ibid.*, pp. 79-136) Ranieri adottava l'articolata tipologia delle azioni elaborata da Roffredo: *Iste autem actiones, hoc est iura petendi ab alio quod sibi debet, sunt CLXXIII, ordine Libelli facundissimi domini Roffredi prosecuto, de quibus itaque singulis primo in iure quando locum habeat actio, secundo qualiter libellus <formetur>, et tertio nomen actionis in fine libelli cuiusque duxi clarius exponendum* (pp. 79-80). Nelle sezioni dedicate al giudizio civile (pp. 137-167) e criminale (pp. 167-176), il trattato di Ranieri rispecchiava oramai senza ambiguità le prassi consolidate della giustizia comunale, le articolazioni ed i comportamenti della *curia* cittadina e dei suoi addetti (giudici e notai *ad causas novas, ad causas veteres, domini malleficiorum, executores sententiarum, extimatores e procuratores, nuncii*, ecc.; *Ibid.*, pp. 137-176, *passim*). Circa le soluzioni notarili alle esigenze degli *officia* comunali, nelle sporadiche testimonianze coeve conservate, e più ancora nelle successive, si riscontrano notevoli punti di contatto tra gli usi della *curia*, la precettistica di Ranieri e le disposizioni statutarie: la coerenza e modularità delle registrazioni analoghe, la squadratura del foglio con specchi e margini variabili in funzione delle prevedibili annotazioni accessorie, o per dare evidenza a nomi, luoghi, somme, ecc. Particolare cautela e chiarezza era ovviamente raccomandata, prescritta ed adottata per la tutela dei *libri bannitorum*, sui quali dovevano essere operate regolari e controllabili operazioni di scrittura e di annullamento (*Ibid.*, pp. 173-174); v. D. Vanghi, *Il libro dei banditi nel primo semestre del 1234 sotto la podesteria bolognese di Guido Raule da Faenza*, in « Atti della Acc. delle Scienze dell'Ist. di Bologna », Classe di Scienze Morali, Rendiconti, LXVII (1978 - 1979), pp. 143-154.

non era che l'inizio, ovvero l'essenziale: per una adeguata istruzione dei notai della *curia* prometteva infatti una trattazione futura, ancora più specifica ed esauriente⁷⁴.

Ma nulla sappiamo del promesso *opusculum*, e se mai venne approntato non stupirebbe la scomparsa di un manuale reso rapidamente obsoleto dalle modifiche intervenute sulle strutture del governo e sulle articolazioni degli uffici comunali dopo le riforme istituzionali della seconda metà del secolo XIII (il "comune popolare", la vittoria della *pars Ecclesie*). Non andò comunque perduto il disegno dell'opera: anche nella longeva *Summa artis notarie* di Rolandino Passeggeri (1255-56) la trattazione del capitolo IX sviluppava la materia relativa ai giudizi in conformità con la prassi codificata dagli statuti, mentre i modelli che la corredevano replicavano scritture ed atti indirizzati alla *curia Bononiensis*, o emanati da questa⁷⁵.

⁷⁴ *Ibid.*, pp. 175-176: *Et hec de maleficiis, et aliis que fiunt ad discum potestatis et ab aliis officialibus communis, dicta sufficiant ad presens. Nam quia plures et diversi sunt officiales, et ordinarii et extraordinarii, in curia Bononiensi, longum esset de ipsorum officiis ad plenum tractare. Et quoniam alibi forte locum non habent, aliud opusculum de his per ordinem, cum tempus se prebuerit, duxi ad notitiam meorum sociorum, qui tota die in ipsa curia diversis officiis preponuntur secundum eorum brevia, studiosius promulgare [...].*

⁷⁵ Rolandini Rodulphini Bononiensis *Summa artis notarie*, cap. IX. Prohemium: [...] *Est igitur huius capituli ordo talis. In tres enim partes dividitur principales, in prima quarum ponuntur, etsi non omnes, quedam tamen et perutiles rationes et notule quibus aliquid de iudiciorum natura, ordine et cognitione tractatur. In secunda exemplificantur qualiter singula iudiciorum tam civilium quam criminalium a tabellionibus in actum deducantur et exercitium. Ultimo subinfernuntur epistole quedam, que de facto sepe solent occurrere in aliquibus officiis curiarum.* Come esempio di produzione "dotta" ma elaborata fuori dalla scuola, verosimilmente da un tecnico esperto delle pratiche di giustizia della *curia* bolognese, possiamo inoltre ricordare una tarda ed anonima raccolta di formule e scritture giudiziarie degli anni 1265-1282 pubblicata da G. Rossi ("*Processus de causis civilibus et criminalibus*". *Formulario bolognese del secolo XIII*, in « Studi Urbinati », XXXI, 1962-63, pp. 2-201). Spontaneo, nonostante la distanza tra le due personalità, il richiamo ad un pratico di rango come Alberto da Gandino ed al suo *Tractatus de maleficiis*; cfr., anche per le approfondite indagini sulla prassi giudiziaria bolognese nella seconda metà del secolo XIII, H. Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, I (*Die Praxis*), Berlin 1907, II (*Die Theorie*), Lipsia 1926; v. inoltre E. Cortese, *Scienza di giudici e scienza di professori cit.*, pp. 253-256.

Nonostante le sicurezze acquisite sugli strumenti della giustizia, sugli ordinamenti ed i comportamenti processuali, la tormentata coscienza dei giuristi, non solo in potenza responsabili e vittime degli errori giudiziari, non poteva tacere i suoi dubbi; uno in particolare, scaturito da desolate considerazioni sulle false testimonianze, si era ricorsivamente presentato alla riflessione dei maestri.

Se il giudice ha una personale conoscenza della *veritas negotii*, diversa da quella emersa nel corso del processo, dovrà pronunciarsi *secundum conscientiam*, convinto dalla sua consapevolezza soggettiva, ovvero *secundum allegata*, vale a dire condizionato dalla presunta oggettività degli elementi accertati nelle contrastanti dichiarazioni delle parti e dei testimoni? Il dubbio era essenzialmente morale, e non solo in ragione di una classificazione scolastica del sapere che riferiva il diritto alla sfera dell'etica⁷⁶. Gli aspetti più tecnici del problema potevano anzi considerarsi

⁷⁶ I primissimi maestri bolognesi non ignoravano che il diritto era riferibile alla sfera dell'etica, anche se l'argomento era passato quasi sotto silenzio; si vedano gli accenni minimi negli *Exordia* pubblicati da H. Kantorowicz - W.W. Buckland in *Studies in the glossators of the roman law. Newly discovered writings of the twelfth century*, Cambridge 1938 (*Materia Codicis secundum Irnerium, Bulgari Materia Codicis, Materia Summae Codicis Trecensis*, pp. 233-239), dai quali emergono le linee di una propedeutica alla lettura del *Codex* (*nomen libri, auctor, materia, intentio e finalis causa*): il riferimento all'etica risulta tuttavia in modo esplicito solo nella *Materia Codicis* di Bulgaro [§ 9] "*Ethices est*"; *Ibid.*, p. 239), mentre per il testo irneriano gli editori suppongono la caduta di espressioni analoghe a quelle di Bulgaro (*Ibid.*, p. 239 e pp. 37-51). Al tempo di Giovanni Bassiano comunque, discepolo di Bulgaro e maestro di Azone, il riferimento alla *pars philosophiae* era ritualmente presente nelle introduzioni di letture e somme (*Prohemium ad Summam super libro Novellarum seu Authenticorum*: [...]) *Ex quo igitur de ipsius nomine libri et eius auctore vidimus, bene est ut et aliorum librorum consueta sive communia discutiamus, que scilicet sit huius libri materia, que intentio, que utilitas, cui parti philosophie supponatur, et quis sit ordo tractandi. [...]* *Ethice supponitur, quia de moribus tractat* [...]). Si osservi come uno schema analogo, più essenziale e tripartito, fosse presente anche ai maestri del diritto longobardo: *In exordio huius libri convenit requirenda esse tria: intentio, utilitas, et ad quam partem philosophie supponatur. Philosophia enim grece, latine sapientia dicitur. Philosophia vero in tribus partibus dividitur: ethica, loyca et phisica. Quod sic solvitur: ethica moralis, loyca sermocinalis, phisica naturalis. Sed liber iste ethicae supponitur, quia loquitur de hominum moribus* (*Expositio ad librum legis Langobardorum, Praefatio expositoris*; in L. Padelletti, *Fontes Iuris Italici Medii Aevi*, I, Torino 1878, p. 36).

risolti, in pratica da sempre: la *lex* infatti, specie se doveva regolare organismi complessi, al limite poli-nazionali – come l'Impero e la Chiesa di Roma –, non poteva che mirare ad una ragionevole limitazione dei comportamenti processuali difformi, o dei giudizi personalizzati, e diffondere invece in modo capillare procedure ripetitive ed affidabili, per evitare abusi o deviazioni del giudice, per garantire soluzioni relativamente uniformi dei casi simili ed analoghi.

La soluzione logica e naturale era dunque quella *contra conscientiam*, al cui rigore, per sottile paradosso, la *questio* trovava giustificazione nella indiscussa autorità del diritto canonico, quando invece con un provvidenziale richiamo al Digesto metteva in luce il correttivo cautamente considerato dal diritto romano per impedire esiti iniqui di sentenze pronunciate all'estremo della coerenza: alla discrezionalità dello stesso giudice era dunque lasciata la responsabile soluzione di un conflitto interiore che opponeva gli imperativi di una deontologia da funzionario devoto, non senza vocazioni al fanatismo, agli impulsi di una morale civile e, nonostante le *auctoritates* canonistiche addotte, profondamente laica, portata a non tollerare il sovvertimento della giustizia terrena, più che disposta ad attendere con cristiana fiducia l'infallibile ed estrema giustizia divina.

All'opposto, e sempre con il fermo sostegno del *Decretum*, la soluzione *secundum conscientiam* enfatizzava le ragioni di una fede assoluta, non nuova ad opporsi alle regole mondane per l'affermazione della verità, essenza ed emanazione divina; in tempi remoti votandosi al martirio, in altri più recenti rendendosi combattivo strumento dello scontro ideologico inconciliato e ricorrente tra le massime autorità⁷⁷.

⁷⁷ *Questiones dominorum Bononiensium collectio Gratianopolitana*, in BIMA, I, n. 141, pp. 237-238: *Tam in crimine quam in negotio innocens falsis testibus convincitur, et criminosus, vel innoxius, innocens vel immunis astruitur. iudex scit veritatem negotii. Queritur an secundum conscientiam, vel potius secundum allegata iudicare debeat. Solutio: Ultimus questionis articulus non multum habet dubietatis. solvendum enim puto nocentem, secundum quod allegatum est a parte sua, si nulla vel minus frivola contra eum allegantur, et facio contra conscientiam, idest contra id quod scio me facere debere. debet enim quisque prudens iudex scire secundum testimonia inducta se debere iudicare, si ea nullatenus possit repellere, nec dicitur ipse hoc facere, sed lex, ut C. XXIII, q. 5, c. si homicidium; et C. XXXIII, q. 2, c. quos. [...] Si autem ex adversa parte etiam minus sufficientia testimonia pro-*

Se non sempre con accenti tanto alti, anche in altre *questiones* toccate dalle prime generazioni di maestri si poteva avvertire, al fondo, un senso di inquietudine non sempre di maniera che la dottrina e la logica non riuscivano a nascondere; e con i primi decenni del secolo XIII, quando si fecero più pressanti anche le richieste di partecipazione politica da parte del *populus* e delle sue organizzazioni, alla vista di una giustizia facilmente ingannata dalla malizia degli uomini, o elusa dalla loro prepotenza, non furono più solo i filosofi del diritto ad avvertire un disagio che se turbava le coscienze più sensibili, rendeva più incerti gli equilibri tra le componenti della società urbana, discriminate da regole per alcune inique e per altre inefficaci. Alla lucida sincerità di un maestro del *dictamen* originale come Boncompagno sarebbe stata sufficiente una saggezza da proverbio, caustico controcanto alla grave retorica dei giuristi, per smascherare fragili finzioni e segnalare, con il gusto di una allegoria goliardica più che con gli argomenti di un moralista indignato, i reali problemi di una giustizia davanti alla quale il diritto non era il requisito essenziale ma solo una premessa, necessaria ma tutt'altro che sufficiente senza il sostegno della *pecunia* e della *potentia*⁷⁸.

Dei due ingombranti e scandalosi compagni del diritto il denaro era certo un feticcio ben presente alla coscienza laica dei liberi maestri, preoccupati da tempo di individuare un accettabile punto di incontro tra la

ducantur, permittitur iudici, veritatem scienti, illam preponere, ut D. de testibus, l. III (D. 22.5.3). Iohannes. Secundum conscientiam: Apostolus dicit: Si hominibus parerem, Christi servus non essem. magis ergo iudex pro veritate, que Deus est, Deo placere, quam pro falsitate, allegationibus, vel corporalis pene popularisve infamie timore, hominibus contra veritatem obtemperare debet. [...] Item eos solum debemus ligare vel solvere quos Deus ligat, vel solvit, et tunc demum sententia vera est cum consequitur arbitrium Dei [...]. Seguono altre allegazioni di diritto canonico per la soluzione *secundum* allegata; non facile stabilire, in una raccolta miscellanea e sedimentata di questioni, l'incidenza del contributo di Giovanni (Bassiano), anche altre volte chiamato in causa (nn. 135, 140, 143-152).

⁷⁸ Boncompagni *Rhetorica novissima*, Lib. X. *De invectivis*, in BIMA, II, p. 294: *Tria sunt necessaria causare volenti, scilicet ius, pecunia et potentia. Nam si ius habere non credit, frustra laborat, vel animam ledere comprobatur. Pro certo si pecunia sibi defuerit, ius quod ei competit non valebit. Nimirum si potentia non habuerit, ius quod sibi per sententiam est collatum, amittet.*

onorevole scienza dei dotti e le attività dei professionisti, meno dignitose ma più remunerative, specie quando nel fervore di una generale "rinascita" del diritto e dell'economia un illuminante parere, o un patrocinio autorevole, potevano essere apprezzati con larghezza; ma anche le amissioni di Accursio sull'apprezzamento dei sacerdoti-giuristi per gli onorevoli vantaggi offerti dal danaro⁷⁹, se potevano appagare la scienza e la coscienza degli "operatori del diritto", erano anche la implicita conferma di una delle molte diseguaglianze tra gli "utenti" del diritto, determinata in questo caso non da condizioni o *status* particolari ma dalle loro possibilità di affrontare i costi e i rischi della giustizia.

Come il denaro, strumento di progresso, di benessere ed egualmente di corruzione, anche *potentia*, ancorata a valori forse meno attuali della *pecunia* ma pur sempre correnti, mostrava le ambiguità di una natura che la rendevano ora strumento di tutela del diritto, ora di violazione: una topica ben nota ad educatori e moralisti, costantemente preoccupati di segnalare a chi assumeva incarichi di governo le ambiguità del potere in termini di pratiche viziose o virtuose⁸⁰, ma anche un pro-

⁷⁹ Al passo del Digesto dove Ulpiano, sfumando tra la sacralità sacerdotale e la nobiltà filosofica, glorificava la figura e le funzioni del giurista (D. 1.1.1.1.: *Ius est ars boni et aequi, cuius merito quis nos sacerdotes appellet. Iustitiam namque colimus, et boni et aequi notitiam profiteamur, aequum ab iniquo separantes, licitum ab illicitum discernentes, [...] veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam adsectantes*), si veda il commento rassicurante di Accursio, che così glossava l'inciso "nisi fallor": *Nulla modo fallimur. Nam civilis sapientia vera philosophia dicitur, id est amor sapientie, [...] licet pecuniam non abiiciamus [...]*. Si veda E. Cortese, *Legisti, canonisti, feudisti* cit., pp. 222-224, 256-259; M. Bellomo, *Saggio sull'Università* cit., pp. 17-23.

⁸⁰ Sulla produzione didascalica ad uso dei podestà, con forti inclinazioni per una precettistica ad un tempo moraleggiante e pragmatica, si vedano le sintetiche osservazioni di G. Salvemini, *Il "Liber de regimine civitatum" di Giovanni da Viterbo*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 41 (1903), pp. 284-303, e l'ampia rassegna di A. Sorbelli, *I teorici del reggimento comunale*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 59 (1944), pp. 31-136; per una rilettura recente dei trattati sul governo rettorale/podestarile, M.C. De Matteis, *La teologia politica di Remigio de' Girolami*, Bologna 1977, pp. XXIII-XXXVIII; Id., *Societas christiana e funzionalità ideologica della città in Italia: linee di uno sviluppo*, in «Bull. Ist. St. It. per il M.E.», 88 (1979), pp. 201-237; D. Quagliani, *L'ufficiale in Bartolo*, in *L'educazione giuridica*, IV, *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, t. I, *Profili storici. La tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 143-187.

blema avvertito con inquietudine dalla società urbana e comunale, grata alle aristocrazie cittadine per le capacità difensive ed offensive garantite dalla loro vocazione militare, da relazioni familiari e consortili che si estendevano anche fuori della città, ma non troppo disposta a sopportare che i codici d'onore dei *potentes*, competitivi ed insubordinati alle regole comuni, introducessero pericolosi elementi di instabilità ed ostacolassero l'attuazione di una giustizia imparziale e certa.

Con il suo lucido pessimismo Boncompagno non pronunciava comunque nessuna condanna: perché rinfacciare alla disordinata vitalità del momento quelli che da sempre erano i difetti della natura umana? Ed inoltre, se non per irriderne l'egotica superbia, come avrebbe potuto misconoscere i molti meriti dei giuristi e gli esiti civilizzanti della loro scienza?

